

Codice A1420B

D.D. 28 aprile 2023, n. 947

PR FSE + 2021-27, priorità "inclusione sociale", ob. specifico k) - misura "Sostegno all'inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale - periodo 2023-2027". Approvazione dell'avviso pubblico in attuazione della D.G.R. n. 51-6810 del 27/04/2023.



ATTO DD 947/A1420B/2023

DEL 28/04/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1420B - Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione, progettazione ed innovazione sociale

OGGETTO: PR FSE + 2021-27, priorità “inclusione sociale”, ob. specifico k) – misura “Sostegno all’inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale – periodo 2023-2027”. Approvazione dell’avviso pubblico in attuazione della D.G.R. n. 51-6810 del 27/04/2023.

Visto il Quadro Finanziario Pluriennale dell'Unione Europea (QFP) 2021-2027, che rappresenta il bilancio a lungo termine dell'Unione, è stato approvato dal Parlamento Europeo il 16 dicembre 2020 e dal Consiglio dell'Unione il giorno successivo, che l'ha ratificato a mezzo del Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093;

Visto il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che ha stabilito le disposizioni comuni (RDC) applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che ha istituito il Fondo sociale europeo Plus e abrogato il Regolamento (UE) n. 1296/2013;

Visto l'articolo 3 di detto Regolamento, con il quale il FSE+, in relazione al periodo 2021/2027, mira a sostenere gli Stati membri e le Regioni nel conseguire livelli elevati di occupazione, una protezione sociale equa e una forza lavoro qualificata e resiliente, nonché a sostenere, integrare e dotare di valore aggiunto le politiche degli Stati membri al fine di garantire pari opportunità, pari accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e di qualità, protezione sociale e inclusione;

Visto l'Accordo di partenariato con l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027,

presentato in versione definitiva il 10 giugno 2022, è stato approvato dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787 del 15.07.2022;

Viste:

- la D.G.R. n. 7-4281 del 10.12.2021 che individua nella Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l'Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo, responsabile dell'attuazione della relativa programmazione;

- la D.G.R. n. 2-4852 del 8.4.2022 con la quale viene approvata la proposta di Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027;

- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)5299 del 18.7.2022 che approva il programma "PR Piemonte FSE+ 2021/2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";

- la D.G.R. n. 4-5458 del 03.8.2022 che recepisce il Programma FSE+ 2021/2027 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con la succitata Decisione;

- la D.G.R. n. 1 - 5307 del 5 luglio 2022 recante "Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027. Approvazione linee di indirizzo finalizzate all'attivazione prioritaria di misure di inclusione sociale volte a favorire l'accesso a servizi sociosanitari per persone in situazioni di fragilità economica e sociale e con limitazioni all'autonomia";

- la D.G.R. n. 1-5631 de 19/09/2022 che ha istituito il Comitato di Sorveglianza (CdS) del Programma Regionale (PR) FSE Plus Piemonte, sulla base di quanto previsto dal R.D.C. 2021/1060, dal PR FSE+ 2021- 2027 e dal Codice europeo di condotta sul partenariato;

Dato atto che il Comitato di Sorveglianza nella prima riunione del 16.11.2022 ha approvato il suo Regolamento interno e la "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni" applicabile al Programma Regionale Piemonte FSE+ 2021/2027 recepita con D.G.R. n. 15 – 5973 del 18/11/2022;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 15 - 675 del 29/11/2022 di approvazione del Sistema di gestione e controllo del Programma FSE+ 2021-2027 (Si.Ge.Co.) che definisce l'organizzazione, le procedure e gli strumenti orientati alla semplificazione al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza, la legalità e la regolarità nell'attuazione degli interventi, garantendo la separazione delle funzioni tra le Autorità del Programma;

Rilevato che, nell'ambito dell'organizzazione delineata dal Si.Ge.Co., è previsto che possano collaborare con l'Autorità di Gestione del PR Piemonte FSE+ 2021-2027 individuata nella Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, anche altre Direzioni regionali, tra cui la Direzione Sanità e Welfare per le misure inserite nella priorità "Inclusione sociale";

Vista la D.G.R. n. 51-6810 del 27/04/2023 recante «PR FSE +2021-27 - Priorità III "Inclusione sociale" Ob. Specifico K). Atto di indirizzo per la misura "Sostegno all'inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale" nell'ambito di azioni di Welfare territoriale. Spesa complessiva di euro 45.750.000,00 sui capitoli 170554, 170556 e 170558 del bilancio 2023-2025 (annualità 2023- 2024)» con la quale è stato approvato l'Atto di indirizzo relativo alla misura indicata e che prevede interventi di sostegno economico a favore delle famiglie alle prese con la necessità di garantire adeguati servizi di assistenza a domicilio di persone non autosufficienti;

Considerato che la misura, oggetto del presente Avviso Pubblico, è realizzata in attuazione dell'Atto di indirizzo sopra citato, nonché delle Linee d'indirizzo approvate con D.G.R. n. 1-5307 del

05/07/2022, che prevedono l'attivazione prioritaria di misure di inclusione sociale volte a favorire l'accesso ai servizi sociosanitari per persone in situazione di fragilità economica e sociale con limitazioni all'autonomia;

Rilevato che:

- l'Avviso Pubblico disciplina le modalità di attuazione della misura, consistente nell'erogazione di un contributo – il Buono Residenzialità – a beneficio di persone non autosufficienti residenti o aventi il proprio domicilio sanitario in Piemonte, di età superiore a 65 anni o con disabilità, e in condizione di particolare vulnerabilità economica e sociale, allo scopo di favorirne l'assistenza presso strutture residenziali a carattere socio-sanitario e socio assistenziale autorizzate al funzionamento nella regione Piemonte;

- il Buono Residenzialità si configura come contributo mensile a parziale copertura delle spese sostenute dai destinatari non autosufficienti o dalle loro famiglie in relazione al servizio di assistenza reso da una struttura residenziale a carattere socio-sanitario cui la persona abbia deciso di rivolgersi per sopperire al proprio bisogno di cura e assistenza;

Dato atto che:

- l'emanazione dell'Avviso pubblico, contenente le disposizioni operative e di dettaglio necessarie alla realizzazione dell'intervento, risulta essere la modalità più adeguata di assegnazione del Buono Residenzialità, quale contributo mensile volto a favorirne l'assistenza presso strutture residenziali a carattere socio-sanitario autorizzate al funzionamento nella regione Piemonte;

- occorre, pertanto, approvare l'Avviso Pubblico, allegato alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrale e sostanziale, per il finanziamento dei "Buoni Residenzialità" per il periodo 2022/2027, fermo restando che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti, è subordinata all'assunzione dei relativi impegni di spesa, che saranno effettuati con successivi provvedimenti;

Richiamata la D.G.R. 18 maggio 2018, n. 1-6847 *"Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009"* con la quale vengono, nello specifico, designati:

- la Giunta regionale quale Titolare del trattamento dei dati personali;
 - Delegati del trattamento per la Giunta regionale:
- i Responsabili delle Direzioni regionali per i trattamenti di dati personali connessi all'espletamento delle funzioni amministrative di staff di diretta competenza;
- i Responsabili dei Settori (o delle strutture temporanee e di progetto), per i trattamenti di dati personali connessi all'espletamento delle funzioni amministrative di competenza;

Dato atto che, sulla base di quanto stabilito dalla sopracitata D.G.R., con riferimento alla presente misura sono delegati al trattamento:

- il Direttore della Direzione Istruzione, formazione e lavoro, in qualità di Autorità di gestione del PR FSE+ 2021/2027, con riferimento al trattamento dei dati, riferito all'avviso che si approva con il presente provvedimento, al fine di adempiere agli obblighi previsti dal Reg. (UE) 2021/1060, in particolare in relazione alla trasmissione dei dati, alla valutazione, alla comunicazione e alla visibilità (artt.42, 44 e 49) e alla gestione e controllo (artt.69, 72, 73 e 74);

- il Dirigente del Settore Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale per il trattamento dei dati realizzato nell'ambito della gestione delle attività, anche in relazione alla determinazione dell'idoneità dei partecipanti, previste nell'Avviso che si approva con il presente provvedimento e riferite al relativo procedimento amministrativo

Dato atto, altresì, che:

- con D.D. n. 532 del 30 settembre 2022 la Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro ha adottato specifiche disposizioni con riferimento alla trattamento dei dati effettuato nell'ambito di interventi riconducibili al PR FSE+ 2021 – 2027 ed alla nomina dei responsabili del trattamento adottando, altresì, gli schemi di informativa e di istruzioni documentate ai responsabili del trattamento con riferimento a tali interventi;
- con la medesima D.D. la citata Direzione ha previsto l'applicabilità di tale disciplina nonché dei relativi allegati, anche agli interventi riconducibili al PR FSE+ 2021-2027 riferiti a procedimenti di competenza di altre Direzioni, fatte salve eventuali specifiche determinazioni di queste ultime, nel rispetto del quadro normativo del PR FSE+ 2021-2027;

Ritenuto, pertanto, di estendere alla presente misura l'applicazione delle disposizioni nonché dei relativi allegati, da contestualizzare ed adattare all'Avviso che qui si approva, anche con particolare riferimento a quanto sopra previsto sull'individuazione dei delegati del trattamento, adottate con la citata D.D. 532 del 30 settembre 2022;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1- 4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

determina

1. di approvare, ai soli fini amministrativi, l'Avviso Pubblico, per l'attuazione della misura "Sostegno all'inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale – periodo 2023-2027" allegato sub lett. A) alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale congiuntamente alla seguente documentazione:

- all. B) - *Elenco dei Comuni piemontesi afferenti alle Aree Interne di cui alla D.G.R. n. 34-5431 del 22/07/2022;*

- all. C) - *Informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata ai sensi dell'art. 13 G.D.P.R. 2016/679;*

- all. D) – *Estratto Avviso pubblico.*

2. Di dare atto che:

- l'approvazione dell'Avviso consente ai potenziali aventi diritto di presentare l'apposita domanda tramite la piattaforma telematica messa a disposizione da CSI Piemonte con la decorrenza indicata,

previa fase di adesione da parte delle strutture residenziali ospitanti;

- secondo quanto stabilito con D.G.R. n. 5-5440 del 29/07/2022, l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti è subordinata alla disponibilità delle risorse relative al Programma FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte e, pertanto, alle variazioni di bilancio finalizzate a recepirne gli stanziamenti in entrata ed in uscita delle correlate spese;

- l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti è subordinata inoltre all'assunzione dei relativi impegni di spesa che saranno effettuati con successivi provvedimenti.

- delegati al trattamento sono:

a) il Direttore della Direzione Istruzione, formazione e lavoro, in qualità di Autorità di gestione del PR FSE+ 2021/2027, con riferimento al trattamento dei dati, riferito all'avviso che si approva con il presente provvedimento, al fine di adempiere agli obblighi previsti dal Reg. (UE) 2021/1060, in particolare in relazione alla trasmissione dei dati, alla valutazione, alla comunicazione e alla visibilità (artt.42, 44 e 49) e alla gestione e controllo (artt.69, 72, 73 e 74);

b) il Dirigente del Settore Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale per il trattamento dei dati realizzato nell'ambito della gestione delle attività, anche in relazione alla determinazione dell'idoneità dei partecipanti, previste nell'Avviso che si approva con il presente provvedimento e riferite al relativo procedimento amministrativo.

3. Di estendere alla presente misura l'applicazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e nomina dei responsabili del trattamento previsti per gli interventi riconducibili al PR FSE+ 2021 – 2027 dalla D.D. 532 del 30 settembre 2022, in premessa richiamata, nonché dei relativi allegati, da contestualizzare e adattare al presente intervento, con particolare riferimento anche alle delega del trattamento di cui al punto precedente.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1420B - Politiche per le pari opportunità, diritti e
inclusione, progettazione ed innovazione sociale)
Firmato digitalmente da Osvaldo Milanese

Allegato

AVVISO PER IL FINANZIAMENTO
"BUONI RESIDENZIALITÀ"
Periodo 2023/2027

Atto di Indirizzo

*"SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI IN
STRUTTURE RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIO-SANITARIO O SOCIO-
ASSISTENZIALE"*

di cui alla D.G.R. n. 51 - 6810 del 27/04/2023

ALLEGATO 1

D.D. n. _____ del 28/04/2023

INDICE

1. PREMESSA E FINALITÀ.....	3
2. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLA MISURA.....	4
2.1. Denominazione della misura.....	4
2.2. Obiettivo della misura.....	4
2.3. Elementi caratterizzanti.....	5
3. MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI.....	5
4. DESTINATARI.....	6
5. SOGGETTO BENEFICIARIO.....	8
6. RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA.....	7
7. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO.....	8
8. MODALITÀ DI RACCORDO TRA LA REGIONE PIEMONTE, FINPIEMONTE, LE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI E GLI ENTI GESTORI.....	10
9. COME PRESENTARE LA DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO RESIDENZIALITÀ.....	14
9.1. Forma e scadenza di presentazione delle domande.....	14
9.2. Documentazione obbligatoria ai fini dell'ammissibilità.....	15
10. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE.....	16
10.1. Verifica di ammissibilità.....	17
11. MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL BUONO E SUA EROGAZIONE.....	18
12. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE.....	18
13. CONTROLLI.....	19
14. FLUSSI FINANZIARI.....	19
15. REVOCA E RECUPERO DEGLI INDEBITI.....	20
16. CONCLUSIONE DELL'OPERAZIONE.....	20
17. AIUTI DI STATO.....	20
18. AZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	21
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILI ESTERNI.....	21
19.1. Soggetti interessati dal trattamento dei dati.....	22
19.2. Responsabili (esterni) del trattamento.....	22
19.3. Sub-responsabili.....	23
20. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	23
21. DISPOSIZIONI FINALI.....	24
21.1. Inquadramento giuridico e fiscale delle somme erogate.....	24
21.2. Adempimenti inerenti al monitoraggio delle operazioni.....	24
21.3. Termini di conclusione del procedimento.....	25
21.4. Responsabile del procedimento.....	25
22. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI.....	25
23. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO.....	25

1. PREMESSA E FINALITÀ

La misura che si intende sperimentare attraverso il presente Avviso è realizzata in attuazione dell'Atto di indirizzo approvato con D.G.R. n. 51-6810 del 27/04/2023 relativo al *"Sostegno all'inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale"*, nonché del documento approvato con D.G.R. n. 1-5307 del 05/07/2022, contenente *"Linee di indirizzo finalizzate all'attivazione prioritaria di misure di inclusione sociale volte a favorire l'accesso ai servizi sociosanitari per persone in situazione di fragilità economica e sociale con limitazioni all'autonomia. Periodo 2022-24"*.

L'Avviso disciplina le modalità di attuazione della misura di cui al suddetto Atto di indirizzo, consistente nell'erogazione di un contributo – il Buono Residenzialità – a beneficio di persone non autosufficienti residenti in Piemonte, di età superiore a 65 anni o persone, anche minorenni, con disabilità, e in condizione di particolare vulnerabilità economica e sociale, allo scopo di favorirne l'assistenza presso strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale (d'ora in avanti anche "strutture") autorizzate al funzionamento nella regione Piemonte. Il Buono Residenzialità si configura infatti come contributo mensile a parziale copertura delle spese sostenute dai destinatari non autosufficienti o dalle loro famiglie in relazione al servizio di assistenza reso da dalle strutture cui la persona abbia deciso di rivolgersi per sopperire al proprio bisogno di cura e assistenza.

La misura si colloca entro il contesto programmatico, finanziario e gestionale rappresentato dal Programma Regionale (PR) Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione n. C(2022)5299 del 18 luglio 2022. La strategia regionale per il FSE+ 2021-2027 si inquadra a sua volta negli orientamenti del Documento Strategico Unitario (DSU) relativo alla politica di coesione 2021-2027 – approvato dal Consiglio regionale con propria Deliberazione (n. 162-14636) nel settembre 2021 – che recepisce obiettivi e finalità individuati da programmi globali o europei quali l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, il Green Deal europeo, il Pilastro europeo dei diritti sociali o, ancora, la strategia macroregionale per l'area alpina EUSALP.

Dei cinque obiettivi strategici (o "Obiettivi di Policy", OP) cui risponde la politica di coesione europea 2021-2027 – di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/1060 ("Regolamento Disposizioni Comuni") – l'OP sostenuto dal FSE+ è quello di "un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali", cui contribuisce di conseguenza anche il PR FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte.

Attraverso il PR FSE+ la Regione raccoglie quindi le sfide poste dall'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali su pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione sociale e inclusione.

È proprio ad un obiettivo di protezione e inclusione sociale che la misura di cui al presente Avviso risponde, collocandosi nell'ambito della Priorità relativa – appunto – all'inclusione sociale (Priorità III), individuata dal PR FSE+ 2021-2027, e più precisamente dell'Obiettivo Specifico (OS) k) (ESO4.11), quale enunciato dal Reg. (UE) 2021/1057, art. 4, par. 1. Si riporta di seguito una tabella illustrativa della classificazione cui la misura può essere ricondotta, nell'ambito del PR FSE+ 2021-2027.

PRIORITA'	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE PR FSE+	MISURA	CAMPO DI INTERVENTO
III. Inclusione sociale	k) Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata.	5) Strumenti e contributi per l'accesso ai sistemi di protezione sociale e di welfare territoriale	03) Sostegno all'inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale	158 - Misure volte a rafforzare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili

2. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLA MISURA

2.1. DENOMINAZIONE DELLA MISURA

La presente misura è denominata "Buono Residenzialità - Sostegno all'inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale" (codice III.k.5.03.158), di seguito "Buono Residenzialità" o "Buono".

2.2. OBIETTIVO DELLA MISURA

Obiettivo della misura è il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente, ultrasessantacinquenne o con disabilità, anche minorenni, e in condizione di particolare vulnerabilità sociale ed economica, attraverso l'assegnazione di un Buono Residenzialità quale contributo mensile volto ad agevolare l'accesso presso una struttura residenziale di assistenza, quando ciò si renda necessario.

La misura – di carattere sperimentale – è complementare ed integrativa rispetto alle correnti programmazioni nazionali e regionali ed ai fondi correlati e intende contribuire alla soddisfazione della domanda di servizi di cura e di assistenza espressa dalla popolazione piemontese, oggi in parte inevasa, con l'obiettivo di favorire un rafforzamento del sistema di assistenza e così di porre le condizioni per una maggiore fruibilità dei servizi e un'effettiva parità di accesso ai medesimi.

2.3. ELEMENTI CARATTERIZZANTI

La misura viene realizzata mediante il presente bando c.d. "a sportello" per l'attribuzione di vantaggi economici (ex art. 12 L. n. 241/1990), rivolto alle persone destinatarie di cui al successivo paragrafo 4, e secondo le modalità meglio esplicitate al paragrafo 7.

Il Buono Residenzialità rappresenta un contributo mensile pari a € 600,00 spendibile per l'acquisto di servizi di cura rispondenti ad un bisogno di assistenza personale, erogati da strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale che sono state autorizzate al funzionamento sul territorio della Regione Piemonte, (d'ora in avanti, indicate come "strutture") e che aderiscono formalmente alla presente misura.

Come meglio specificato al par. 4, il Buono contribuisce a sostenere le persone non autosufficienti residenti in Piemonte, cui sia stato attribuito (in sede di valutazione multidimensionale¹) un punteggio sociale almeno pari a 7, inserite in una struttura in regime "privatistico" (in assenza di convenzionamento con il Sistema sanitario regionale) e in situazione di fragilità economica e sociale, per un massimo di 24 mensilità, rinnovabili in caso di disponibilità di ulteriori risorse economiche.

Per "strutture residenziali socio-sanitarie o socio-assistenziali" s'intendono le strutture che erogano servizi residenziali (ospitalità assistita con pernottamento) di tipo socio-assistenziale e/o socio-sanitario a persone in stato di bisogno, in particolare ad anziani non autosufficienti (RSA, RAF – Residenze Assistenziali Flessibili), RA o a persone con disabilità (RAF, Comunità alloggio, Gruppi appartamento, Comunità di tipo familiare per disabili gravi, Comunità socio-assistenziali per disabili gravi).

3. MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI

La misura oggetto del presente Avviso contribuisce, per le sue stesse finalità intrinseche, al perseguimento dei principi orizzontali previsti dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060 e dall'articolo 6 del Reg. (UE) 2021/1057, relativi:

- al rispetto dei diritti fondamentali, in conformità con il dettato della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- alla parità di genere;
- alla prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione, fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all'accessibilità per le persone con disabilità;
- alla promozione dello sviluppo sostenibile, conformemente all'*acquis* ambientale dell'Unione europea e al principio "non arrecare un danno significativo" (Do No Significant Harm, DNSH).

La misura, infatti, si configura quale azione mirata volta ad eliminare barriere di accesso ad una vita dignitosa da parte di persone non autosufficienti, incluse le persone con disabilità, determinando le condizioni per un'attenuazione delle discriminazioni nei loro confronti.

I suddetti principi orizzontali informano la procedura e i criteri per la selezione delle operazioni, descritti al par. 10. Le operazioni saranno pertanto selezionate nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dei principi di promozione della parità di genere e di non discriminazione.

¹ La valutazione multidimensionale del bisogno consiste nella misurazione dello stato di salute della persona, del suo grado di autonomia e di autosufficienza, delle risorse personali e familiari presenti e delle condizioni economiche che possono condizionare, qualora non autosufficiente, la sua permanenza nell'ambiente di vita.

Come già indicato nel PR FSE+, con riferimento alle sfide legate al cambiamento climatico, occorre segnalare che le tipologie di azioni contemplate dal Programma sono state giudicate compatibili con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

4. DESTINATARI

Nel prospetto che segue viene data evidenza delle persone destinatarie a cui è rivolta la misura.

MISURA	DESTINATARI/PARTICIPANTI	Indicatore di output
BUONO RESIDENZIALITÀ – Sostegno all’inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale (iii.k.5.03.158)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Persone anziane ultrasessantacinquenni non autosufficienti ✓ Persone con disabilità non autosufficienti 	EECO18 - Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti a livello nazionale, regionale o locale

La misura è rivolta ai destinatari individuati in tabella, che presentino le seguenti caratteristiche:

- residenti in Piemonte;
- già sottoposti a “valutazione multidimensionale” presso le Unità di Valutazione competenti (Unità di Valutazione Geriatrica, U.V.G.², o Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità, U.M.V.D.³), per i quali sia stato conseguentemente predisposto un P.A.I.⁴ – quale trasposizione operativa del Progetto individuale definito in sede di valutazione – e cui sia stato attribuito un punteggio sociale non inferiore a 7 (non è previsto alcun vincolo temporale in merito alla data di rilascio della valutazione);
- in possesso di un I.S.E.E. sociosanitario⁵ in corso di validità⁶ avente un valore non superiore a 50.000 euro, o a 65.000 euro se il destinatario è minorenne;
- inseriti (oppure in attesa di inserimento) in strutture residenziali a carattere socio-sanitario in regime “privatistico” (in assenza di convenzionamento con il Sistema sanitario regionale), quali RSA o RAF (Residenze Assistenziali Flessibili) per anziani non autosufficienti o strutture, RA per persone con disabilità (RAF –

² L’Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) è l’équipe multidisciplinare con sede nel Distretto Sanitario designata alla valutazione multidimensionale del bisogno della persona anziana tramite le modalità e scale di riferimento indicate nella D.G.R. n. 14-5999 del 25/06/2013 e s.m.i.

³ L’Unità Multidisciplinare di Valutazione delle Disabilità (U.M.V.D.) è l’équipe multidisciplinare con sede nel Distretto Sanitario deputata alla valutazione multidimensionale del bisogno della persona disabile tramite le modalità e le scale di riferimento previste dalla D.G.R. n. 39-1523 del 12/06/2020.

⁴ Il Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) è un programma sistemico di lavoro redatto dall’équipe multi-professionale riunita nell’unità di valutazione multidimensionale (l’Unità di Valutazione Geriatrica, U.V.G., o l’Unità di Valutazione Multidimensionale della Disabilità, U.V.M.D., a seconda delle specifiche necessità della persona richiedente assistenza), a partire dalle indicazioni emerse dalla valutazione multidimensionale del bisogno eseguita dalla medesima équipe e confluite nel Progetto di assistenza individuale. Quest’ultimo – anch’esso redatto dall’unità di valutazione multidimensionale – definisce i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona richiedente assistenza ed è predisposto con il coinvolgimento di tutte le componenti dell’offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia. In funzione, quindi, dei bisogni emersi dalla valutazione multidimensionale e descritti nel Progetto di assistenza individuale, il P.A.I. individua gli obiettivi raggiungibili e le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali necessarie per conseguirli, proponendo anche una valutazione in itinere ed ex post per valutare i risultati ottenuti e adeguare, se del caso, le prestazioni erogate.

⁵ I.S.E.E. per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ai sensi dell’art. 6 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. In caso di destinatario minorenne, se ne sussistono le condizioni (presenza di genitori non coniugati e non conviventi), è ammesso l’I.S.E.E. minorenni (art. 7 D.P.C.M. 159/2013). Non è richiesta la presentazione dell’I.S.E.E. sociosanitario c.d. “residenze”.

⁶ Non è ammessa la presentazione di un ISEE corrente o che presenti “anomalie”.

Residenze Assistenziali Flessibili, Comunità alloggio, Gruppi appartamento, Comunità di tipo familiare per persone con disabilità grave, Comunità socio-assistenziali per persone con disabilità grave).

Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda di assegnazione del Buono Residenzialità, il richiedente non risulti ancora inserito in struttura, questi avrà 30 giorni di tempo per effettuare l'inserimento presso una struttura aderente alla misura, decorrenti dalla data di notifica dell'assegnazione del Buono da parte della Regione.

Il mancato adempimento entro il termine di 30 giorni è motivo di decadenza della domanda.

Costituisce motivo di inammissibilità della domanda la percezione di altri contributi aventi natura di trasferimento monetario a sostegno della Residenzialità, incompatibili con la misura di cui al presente Avviso. Sono incompatibili con il Buono Residenzialità, più in particolare:

- il contributo pubblico percepito dal destinatario del Buono Residenzialità che risieda presso una struttura residenziale in regime di "convenzionamento" con il Sistema sanitario regionale, nel quale il SSR riconosce i costi relativi alla quota sanitaria, pari al 50% della retta mensile;
- altri contributi pubblici rispondenti alla medesima finalità, direttamente percepiti dall'ospite o erogati alla struttura ospitante dagli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali o dai Comuni di residenza (contributi a parziale o totale copertura della quota sociale), oppure dall'INPS nell'ambito della misura "Long Term Care".

Risulta compatibile con la fruizione del Buono l'assenza temporanea dalla struttura dovuta a ricoveri ospedalieri o rientri temporanei al domicilio, nel caso in cui l'importo mensile fatturato – in relazione ai giorni di effettiva presenza in struttura – sia almeno pari al valore del Buono (600 euro).

I requisiti di ammissibilità sopra riportati dovranno essere soddisfatti per l'intero periodo in cui il Buono verrà percepito.

Il Buono può essere utilizzato soltanto presso le strutture che partecipano formalmente alla presente misura.

5. SOGGETTO BENEFICIARIO

Ai fini della presente misura, beneficiaria delle operazioni di cui al par. 12 è la Regione Piemonte.

6. RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA

Le risorse disponibili per la presente misura ammontano complessivamente a € 45.074.804,42 a valere sul Programma FSE+ 2021-2027, di cui:

Priorità/OS/Azione	Misura	Attività	PR FSE+ (euro)
III.k.5	03. Sostegno all'inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale	Assegnazione Buoni Residenzialità a destinatari residenti al di fuori delle Aree Interne di cui alla D.G.R. n. 34-5431 del 22/07/2022 (Area Interna "Valsesia" e Area Interna "Terre del Giarolo") ⁷	€ 44.274.804,42
		Assegnazione Buoni Residenzialità a destinatari residenti presso i Comuni	€ 180.000,00 ⁸

⁷ I comuni che vi afferiscono sono elencati nell'allegato B.

		affidenti all'Area Interna "Terre del Giarolo", di cui alla D.G.R. n. 34-5431 del 22/07/2022	
		Assegnazione Buoni Residenzialità a destinatari residenti presso i Comuni afferenti all'Area Interna "Valsesia", di cui alla D.G.R. n. 34-5431 del 22/07/2022	€ 620.000,00

Le risorse saranno ripartite tra 6 sportelli secondo le proporzioni di seguito esplicitate:

1° e 2° sportello: 20% della dotazione complessiva (ciascuno); dal 3° sportello: 15% ciascuno.

Tali percentuali potranno essere riviste alla luce del numero di domande pervenute e del numero di buoni assegnati nei primi sportelli.

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di prevedere uno o più sportelli aggiuntivi rispetto a quelli programmati, in caso di economie a valere sulla dotazione prevista derivanti da: a) mancata assegnazione del "Buono" a richiedenti che non abbiano finalizzato l'inserimento in struttura entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di assegnazione (condizionata) del Buono; b) cessazioni anticipate nella fruizione del Buono. In caso di economie che consentano l'apertura di ulteriori sportelli, le somme destinate ai residenti nelle Aree Interne rimaste inutilizzate potranno essere indirizzate agli aventi diritto su tutto il territorio regionale.

7. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO

La misura ha natura sperimentale, in quanto consentirà di testare lo strumento e il suo metodo di gestione e controllo nel corso della durata dell'intervento. Pertanto, le modalità di seguito illustrate potranno essere soggette ad adattamenti in corso d'opera, implementati attraverso idonei provvedimenti, di cui sarà data tempestiva comunicazione a tutti i soggetti interessati.

Nell'attuazione della misura, la Regione si avvarrà dei servizi di supporto resi da Finpiemonte SpA, che opererà in qualità di Organismo Intermedio (OI) ai sensi dell'art. 71, par. 3, del Regolamento (UE) 2021/1060 e ai sensi della Determinazione dirigenziale n. 675 del 29/11/2022, che approva la "Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo" del Programma Regionale FSE+ 2021-2027.

Al fine di garantire un'efficace realizzazione dell'intervento, la Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare garantirà un costante raccordo con:

- Finpiemonte SpA, che opererà in qualità di OI e si occuperà dell'erogazione periodica del controvalore economico dei Buoni utilizzati presso le strutture, previa verifica della documentazione giustificativa e del perdurare della condizione di ammissibilità dei destinatari;
- il Settore Raccordo amministrativo e controlli sulle attività co-finanziate dal FSE della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro (Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027), per l'esecuzione delle verifiche

⁸ L'ammontare della riserva di risorse destinata ai soggetti residenti presso i Comuni afferenti alle Aree Interne, di 800.000 euro, è stato determinato rapportando le risorse complessivamente disponibili per la misura, pari a 45.074.804,42 euro, alla quota di popolazione piemontese di età superiore a 65 anni residente nelle due Aree Interne "Valsesia" e "Terre del Giarolo". Sulla base di elaborazioni proprie effettuate a partire dai dati demografici di cui al "Dossier aree candidate alla Strategia Nazionale Aree Interne", allegato alla D.G.R. 21/06/2022, n. 28-5251, il rapporto è risultato corrispondere all'1,8% del totale. La riserva di 800.000,00 euro così individuata è ripartita tra le due Aree Interne in funzione della diversa concentrazione di residenti d'età superiore a 65 anni nelle due Aree, rispettivamente pari all'1,39% (Valsesia) e allo 0,40% (Terre del Giarolo) della popolazione over-65 residente in Piemonte.

di gestione da effettuarsi ai sensi delle vigenti "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal PR FSE+ Regione Piemonte 2021-2027";

- le strutture aderenti alla misura, che applicheranno il Buono ai propri ospiti risultati assegnatari del contributo e ne otterranno il rimborso, previa specifica delega del destinatario/richiedente, a fronte della presentazione di idonea rendicontazione.

Si riporta di seguito una più puntuale descrizione delle modalità di realizzazione dell'intervento.

- A. La misura viene realizzata mediante il presente bando a sportello per l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della legge 241/1990, rivolto alle persone destinatarie di cui al paragrafo 4. La finestra di presentazione delle domande ha durata complessiva di 12 mesi e si articolerà in n. 6 sportelli, le cui scadenze sono indicate al successivo par. 9.1.
- B. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, le strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali che intendono aderire alla misura sottoscrivono una dichiarazione d'impegno (fac-simile allegato al presente avviso), attraverso la piattaforma "COVID-19 – Gestione RSA"⁹, secondo le specifiche fornite al successivo paragrafo 8. È fatta salva la possibilità di aderire anche dopo la scadenza dei 30 giorni, secondo le medesime modalità appena esplicitate.
- C. Dalla data di apertura di ciascuno sportello ed entro la relativa data di chiusura, le persone che soddisfano i requisiti di cui al par. 4 (oppure i soggetti elencati al par. 9.1, lettere da a) a g)) presentano domanda di assegnazione del Buono Residenzialità attraverso il portale dedicato, raggiungibile al link www.sceltasociale.it, compilandola secondo le specifiche fornite al paragrafo 9 e corredandola della documentazione ivi indicata.
- D. Al termine di ciascuno sportello la Direzione Sanità e Welfare effettua, mediante verifica di ammissibilità, l'istruttoria delle domande pervenute nel corso di tale arco temporale, verificando che i destinatari soddisfino i requisiti di cui al par. 4.
- E. Ad esito di tali verifiche, ciascuna domanda è dichiarata:
 - a) ammissibile;oppure
 - b) ammissibile in forma condizionata, in attesa di inserimento nella struttura selezionata;oppure,
 - c) inammissibile, perché non conforme ai requisiti.I richiedenti saranno informati dell'esito delle verifiche istruttorie attraverso il portale da questi utilizzato per presentare domanda.
- F. A tutti i richiedenti la cui domanda sia risultata inammissibile sarà trasmesso un preavviso di diniego, accompagnato dall'invito a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dalla ricezione del suddetto preavviso. Ove, esaminate tali controdeduzioni, permanga una condizione di inammissibilità, il destinatario riceverà comunicazione del diniego del contributo. Nel caso in cui le sue condizioni dovessero successivamente mutare, il richiedente potrà presentare nuovamente domanda.
- G. Le domande ammissibili vengono quindi ordinate sulla base dei seguenti criteri di priorità: il punteggio sociale riportato da ciascun richiedente; in seconda istanza, a parità di punteggio sociale, l'I.S.E.E. sociosanitario; in

⁹ In fase di primo accesso, l'operatore della struttura abilitato ad operare potrà fornire i dati richiesti e caricare la dichiarazione di impegno sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

caso di parità tanto del punteggio sociale quanto dell'I.S.E.E. sociosanitario si ricorrerà al criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

- H. Con propria determinazione, la Direzione Sanità e Welfare assegna il Buono Residenzialità alle persone la cui domanda sia risultata ammissibile, seguendo l'ordine di priorità definito in funzione dei criteri indicati al precedente punto F) e fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascuno sportello. Eventuali domande ammissibili che non trovino finanziamento nello sportello in cui sono state presentate restano valide per gli sportelli successivi. I destinatari residenti nelle Aree interne di cui alla D.G.R. n. 34-5431 del 22/07/2022 (Area "Valsesia" e Area "Terre del Giarelo") potranno contare su una quota di riserva delle risorse.
- I. La Direzione provvede a comunicare ai destinatari l'avvenuta assegnazione attraverso il portale Scelta Sociale e ad informarne le strutture presso cui i destinatari sono inseriti. Nel caso in cui il destinatario risulti ammissibile, ma non ancora inserito in struttura, la comunicazione di assegnazione "condizionata" indicherà il termine di 30 giorni entro i quali l'inserimento dovrà essere perfezionato, pena la decadenza dell'assegnazione.
- J. La Direzione Sanità e Welfare trasmette a Finpiemonte SpA l'elenco delle persone assegnatarie del Buono Residenzialità e ogni altro dato utile per la gestione dell'intervento, compresi quelli delle strutture residenziali presso cui i destinatari sono inseriti.
- K. La Regione Piemonte trasferisce a Finpiemonte SpA – secondo le modalità definite nel contratto sottoscritto – le risorse necessarie all'erogazione periodica, per 24 mensilità, dei Buoni Residenzialità.
Il buono dà diritto al destinatario ad una riduzione della quota sociale della retta mensile pari all'importo del Buono. Tale riduzione è applicata dalla struttura residenziale a partire dalla retta del primo mese successivo a quello in cui il Buono è stato assegnato (o confermato, in caso di assegnazione condizionata). Da quel momento decorrono i 24 mesi di percezione del Buono.

Con la trasmissione dei nominativi delle persone risultate assegnatarie del Buono Residenzialità e il trasferimento a Finpiemonte SpA delle risorse necessarie all'erogazione periodica del Buono si conclude il procedimento di responsabilità della Direzione regionale "Sanità e Welfare". Il successivo procedimento di erogazione del Buono è affidato alla responsabilità dell'Organismo Intermedio Finpiemonte SpA.

- L. Come specificato al par. 11, le strutture trasmettono trimestralmente tramite il portale dedicato la documentazione giustificativa comprovante l'applicazione del Buono ovvero la riduzione, di un importo pari al valore del Buono, della retta mensile dei destinatari (fattura emessa dalla struttura in favore dell'ospite).
- M. Finpiemonte SpA verifica la documentazione giustificativa prodotta dalle strutture di cui al punto precedente e il perdurare della condizione di ammissibilità del destinatario del Buono. In caso di esito positivo delle verifiche, Finpiemonte SpA eroga il valore corrispettivo dei Buoni applicati dalla struttura.
- N. Il Settore Raccordo amministrativo e controlli sulle attività cofinanziate dal FSE, della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, procede ai controlli sugli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni, incluse verifiche in loco/itinerario o da remoto, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti "Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni" finanziate dal PR FSE+ Regione Piemonte 2021-2027.

8. MODALITÀ DI RACCORDO TRA LA REGIONE PIEMONTE, FINPIEMONTE, LE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI E GLI ENTI GESTORI

Per un'efficace realizzazione dell'intervento sarà necessario attivare un costante raccordo tra la Regione Piemonte, Finpiemonte SpA e le strutture aderenti alla misura. Contribuiranno altresì all'efficace attuazione della misura gli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, secondo le modalità di seguito descritte.

La Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte sarà responsabile del procedimento di assegnazione del Buono Residenzialità, che prevede una fase di istruttoria delle domande pervenute, ai fini della verifica di ammissibilità, e quindi l'assegnazione dei Buoni secondo l'ordine di priorità definito in funzione dei criteri indicati al precedente par. 7 (lett. G).

A Finpiemonte SpA è affidata la gestione delle fasi successive all'assegnazione del Buono da parte della Regione. Compete a Finpiemonte, in particolare, la verifica e validazione della rendicontazione presentata dalla Struttura aderente, ai fini dell'erogazione del Buono. Contestualmente, Finpiemonte verificherà il mantenimento dei requisiti in capo al destinatario (e l'assenza di incompatibilità per l'erogazione), sulla base di:

- dati acquisibili d'ufficio desunti dall'incrocio con altre banche dati;
- segnalazioni da parte degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali;
- comunicazioni da parte delle strutture;
- comunicazioni dirette da parte dei destinatari.

In caso di perdita di requisiti essenziali oppure di insorgenza di elementi di incompatibilità nell'erogazione del Buono, o ancora di rilevanti criticità/irregolarità accertate durante le verifiche di cui al paragrafo 13 svolte dal Settore regionale Raccordo amministrativo e controlli delle attività cofinanziate dal FSE, Finpiemonte avvierà la procedura di revoca (cfr. par. 15) e adotterà, laddove necessario, i provvedimenti funzionali al recupero di quanto indebitamente percepito dal destinatario.

Nella conduzione delle attività affidategli, Finpiemonte SpA si servirà dei sistemi informativi appositamente individuati da Regione Piemonte, in quanto utili al successivo espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e certificazione della spesa di responsabilità dell'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027.

Quanto alle strutture di residenzialità assistita, queste aderiscono alla misura attraverso la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione d'impegno mediante la piattaforma "COVID-19 – Gestione RSA" entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso¹⁰, come anticipato al par. 7, lett. B). La formale adesione alla misura da parte delle strutture interessate, attraverso la sottoscrizione della suddetta dichiarazione d'impegno, è preconditione fondamentale affinché i soggetti che vi risiedono (o che sono intenzionati a farvi ingresso) possano utilizzare presso di esse il Buono Residenzialità. Al momento della compilazione della domanda di assegnazione del Buono attraverso il portale dedicato, infatti, il richiedente sarà chiamato ad indicare la struttura presso la quale la persona non autosufficiente risiede (e per il tramite della quale, di conseguenza, usufruirà del Buono), selezionandola all'interno di un elenco di strutture aderenti alla misura, periodicamente aggiornato¹¹. Le strutture che non abbiano ancora formalizzato la propria adesione non risulteranno selezionabili.

Parimenti, nel caso di destinatari non ancora inseriti in struttura al momento della presentazione della domanda di assegnazione, il richiedente potrà individuare la struttura prescelta – entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione condizionata del Buono – all'interno dell'elenco di cui sopra.

¹⁰ Resta salva la possibilità per le strutture di aderire anche successivamente, secondo le medesime modalità.

¹¹ L'elenco delle strutture aderenti sarà pubblico e consultabile attraverso il sito della Regione Piemonte e sul portale dedicato.

Per aderire alla misura, il legale rappresentante dell'Ente gestore della struttura sottoscriverà digitalmente la "dichiarazione d'impegno", provvedendo successivamente a caricarla sulla piattaforma "COVID 19-GESTIONE RSA" nella sezione dedicata. L'adesione viene dichiarata *una tantum* ed ha valore per tutti gli ospiti della struttura percettori del "Buono", per l'intero periodo di godimento del "Buono".

Sottoscrivendo tale "dichiarazione d'impegno", l'Ente Gestore della struttura s'impegna, tramite il proprio legale rappresentante, a:

- dichiarare la propria adesione alla misura valida per l'intero periodo di percezione del "Buono" da parte dei propri utenti;
- applicare nei confronti degli utenti della struttura destinatari del "Buono" una riduzione della quota sociale (di cui si compone, insieme alla quota sanitaria, la retta mensile) per un importo pari a 600 euro e per un massimo di 24 mesi, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui l'utente (e la struttura) ha ricevuto comunicazione di assegnazione del Buono¹². Di tale riduzione la struttura dovrà fornire evidenza nella fatturazione emessa, attraverso l'indicazione in causale della dicitura "Valore Buono residenzialità regionale FSE+: - € 600,00";
- mantenere inalterata la tariffa mensile applicata nei confronti dei soggetti già utenti della struttura al momento della presentazione della domanda di concessione del contributo e divenuti assegnatari del Buono Residenzialità, a parità di servizi offerti e di intensità assistenziale. La struttura sarà tenuta, in particolare, a continuare ad applicare al proprio ospite divenuto assegnatario del Buono la tariffa mensile applicata nell'ultima fattura emessa nel mese precedente a quello di inizio validità del Buono¹³ (tariffa comunque non eccedente i limiti previsti dalla D.G.R. n. 85-6287 del 2 agosto 2013, come aggiornata dalla D.G.R. 7 Settembre 2022, n. 1-5575), alla quale per 24 mesi dovrà apportare una riduzione d'importo pari a 600 euro;
- comunicare alla Regione Piemonte il valore massimo della tariffa mensile applicata in favore di nuovi utenti destinatari del "Buono", comprensiva del valore del voucher, differenziata per fasce di intensità assistenziale e non eccedente i limiti previsti dalla D.G.R. n. 85-6287 del 2 agosto 2013, come aggiornata dalla D.G.R. 7 Settembre 2022, n. 1-5575. Le fasce di intensità assistenziale sono le seguenti: bassa / medio-bassa; media / media-alta; alta / alta-incrementata. Tale tariffa viene indicata sul sito "Scelta sociale" e resa visibile agli interessati, per ragioni di trasparenza e di tutela della concorrenza tra le strutture: modifiche alle tariffe iniziali potranno essere apportate dalle strutture nel corso dei 24 mesi di percezione del Buono da parte dei propri ospiti, che ne siano destinatari, esclusivamente per effetto di una variazione del livello d'intensità assistenziale, di adeguamenti delle tariffe da parte della Regione Piemonte o in ragione dell'erogazione di servizi ulteriori rispetto a quelli inizialmente richiesti dall'utente;
- trasmettere trimestralmente, attraverso il portale telematico dedicato, la documentazione giustificativa comprovante l'applicazione del Buono – sulla base della delega iniziale rilasciata dal richiedente in fase di presentazione della domanda – e accettare che:
 - a) l'erogazione periodica del Buono venga effettuata da parte di Finpiemonte S.p.A., su base trimestrale, direttamente in favore della struttura, a seguito della verifica e della validazione da parte di Finpiemonte della rendicontazione presentata;

¹² Per i destinatari non ancora inseriti in struttura al momento della presentazione della domanda, i 24 mesi di validità del Buono decorrono dalla data di conferma dell'assegnazione del Buono (in prima battuta concesso in forma condizionata) da parte della Regione Piemonte, a fronte dell'effettiva finalizzazione dell'inserimento entro il termine di 30 giorni.

¹³ A tale scopo, la struttura sarà tenuta – in sede di prima rendicontazione attraverso la piattaforma telematica dedicata – a produrre una copia dalla fattura emessa nel mese precedente a quello di inizio validità del Buono. Come esplicitato al par. 7, lett. l), all'atto dell'assegnazione del Buono da parte della Regione Piemonte non è soltanto il destinatario ad esserne informato – attraverso apposita comunicazione – ma anche la struttura presso la quale questi è inserito.

- b) la mancata validazione della rendicontazione da parte di Finpiemonte S.p.A., dovuta all'incompletezza o all'inadeguatezza della documentazione prodotta (cui la struttura non abbia posto rimedio entro i termini previsti) o all'individuazione di dati tariffari difformi rispetto a quanto dichiarato dalla struttura al momento dell'adesione alla misura, determina la mancata erogazione del controvalore economico del Buono, senza possibilità di rivalsa sul destinatario;
- comunicare tempestivamente alla Regione Piemonte i seguenti cambiamenti che dovessero prodursi in capo al destinatario, in quanto motivo di inammissibilità alla fruizione del Buono:
 - o ammissione alla percezione di un contributo incompatibile con il Buono Residenzialità: nel caso, per esempio, in cui un proprio ospite – residente in struttura in regime privatistico e assegnatario del Buono Residenzialità – venga ammesso a beneficiare del convenzionamento con il Sistema Sanitario Regionale, la struttura è tenuta a comunicarlo tempestivamente alla Regione Piemonte;
 - o cessazione definitiva dell'inserimento presso la struttura;nonché ogni altro cambiamento che dovesse prodursi in merito alla rappresentanza legale ed alla titolarità effettiva della struttura;
 - comunicare settimanalmente i dati relativi alla struttura richiesti tramite la piattaforma informatica regionale "COVID-19 – Gestione RSA" in misura non inferiore al 75% nelle ultime otto settimane;
 - rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori dipendenti o prestatori d'opera e delle leggi che regolamentano i rapporti di lavoro;
 - rispettare gli obblighi informativi e di comunicazione di cui al successivo par. 18, provvedendo, in particolare: ad esporre sul proprio sito web e sugli account dei social media, ove esistano, nonché su eventuali materiali promozionali la dicitura "la struttura aderisce alla misura regionale "Buono Residenzialità", finanziata dal Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027"; ad utilizzare in ogni documento/strumento/materiale/prodotto di comunicazione il blocco dei loghi obbligatori, conformemente alle apposite Linee guida definite dal Responsabile nazionale per la comunicazione del Fondo FSE+ e dalla Regione Piemonte¹⁴;
 - conservare, per un periodo di 10 anni, i documenti giustificativi sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Tale documentazione dovrà essere esibita in sede di controllo in itinere o successivo eseguito dal personale abilitato incaricato dalla Regione Piemonte;
 - acconsentire ai controlli sugli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni, incluse verifiche in loco/in itinere, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE + Regione-Piemonte 2021-2027";
 - accettare la nomina, da parte della Regione Piemonte, a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali conferiti alla Regione da parte dei richiedenti del Buono inseriti presso la propria struttura.

Il mancato rispetto di uno degli impegni sopra indicati può comportare, ad insindacabile giudizio della Regione Piemonte, la sospensione della struttura dall'elenco delle strutture aderenti. Tale sospensione comporta, per gli interessati (già ospiti della struttura o non ancora inseriti), l'impossibilità di presentare domanda di assegnazione del contributo indicando, quale struttura presso la quale si usufruirà del Buono, la struttura sospesa (che non risulterà

¹⁴ Il blocco dei loghi già composto può essere scaricato dal sito regionale, nella sezione dedicata alla Programmazione FSE+ 2021-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/loghi/loghi.shtml>. In caso di mancato rispetto degli obblighi sono previste sanzioni in capo ai soggetti inadempienti, come stabilito dal comma 3 dell'art. 50.

selezionabile in elenco); per la struttura, di conseguenza, la sospensione comporterà l'impossibilità di applicare il Buono in favore di propri ulteriori ospiti, per un periodo di durata minima di due mesi e fino ad un massimo coincidente con la durata complessiva della misura.

Sono fatte salve eventuali, ulteriori conseguenze in caso di accertamento di gravi inadempienze.

La sospensione non si applica per gli utenti già beneficiari del Buono che potranno continuare a goderne secondo le modalità stabilite.

Gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, nell'ambito delle loro attività istituzionali, collaborano con la Regione Piemonte per fornire il necessario supporto ai destinatari del Buono Residenzialità, attraverso attività di informazione ed orientamento erogate tramite i punti di accesso ai servizi socio-sanitari disponibili sul territorio. Gli Enti gestori potranno accedere ad un'area dedicata della piattaforma di presentazione delle domande sulla base di apposita regolamentazione che garantisca il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali. Tale accesso è finalizzato a verificare:

- il numero di destinatari ammessi alla fruizione del Buono residenti nel territorio di riferimento: questa attività di consultazione dei dati consentirà un miglior coordinamento con altre misure e servizi esistenti in materia di sostegno alla residenzialità;
- la correttezza dei dati inseriti dai richiedenti (ad es. il punteggio di valutazione rilasciato dalla competente commissione di valutazione multidimensionale): in questo caso, in un'ottica di collaborazione tra organi della Pubblica Amministrazione in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà, essi potranno dialogare con la Regione direttamente tramite la piattaforma.

9. COME PRESENTARE LA DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO RESIDENZIALITÀ

9.1. FORMA E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Possono presentare domanda di assegnazione del Buono Residenzialità i soggetti in possesso dei requisiti di cui al par. 4, oppure:

- a. il genitore, nel caso dei destinatari minorenni;
- b. il tutore (in caso di interdizione del destinatario, ex art. 414 cod. civ., o nel caso dei destinatari minorenni)¹⁵;
- c. un soggetto facente parte del medesimo nucleo familiare convivente ai fini anagrafici;
- d. il coniuge/altra parte dell'unione civile, anche non convivente ai fini anagrafici;
- e. un parente entro il primo grado (genitore/figlio), anche non convivente ai fini anagrafici;
- f. il curatore (art. 424 cod. civ.) o l'amministratore di sostegno del destinatario (L. n. 6/2004);
- g. altro soggetto dotato di procura speciale ad agire in nome e per conto del destinatario.

I soggetti di cui ai punti c), d), e), f) e g) potranno presentare domanda in nome e per conto del destinatario del Buono Residenzialità solo se opportunamente delegati dal destinatario, secondo le modalità specificate all'interno del successivo par. 9.2¹⁶.

La domanda deve essere presentata alla Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare, attraverso il portale dedicato¹⁷, raggiungibile al link <http://www.sceltasociale.it>, a partire dal 28 aprile 2023.

¹⁵ Il decreto del Tribunale di nomina del tutore dev'essere prodotto a corredo della domanda.

¹⁶ Un richiedente può presentare anche più di una domanda, riferita a diversi destinatari, se ne sussistono le condizioni.

La finestra di presentazione delle domande si articolerà in 6 sportelli, con le seguenti scadenze:

- a. I sportello: dal 28 aprile 2023 al 30 giugno 2023;
- b. II sportello: dal 1° luglio 2023 al 31 agosto 2023;
- c. III sportello: dal 1° settembre 2023 al 31 ottobre 2023;
- d. IV sportello: dal 1° novembre 2023 al 31 dicembre 2023;
- e. V sportello: dal 1° gennaio 2024 al 29 febbraio 2024;
- f. VI sportello: dal 1° marzo 2024 al 30 aprile 2024.

In sede di compilazione della domanda di assegnazione del Buono Residenzialità, il richiedente attesta di essere in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4 mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – fatta eccezione per il requisito relativo all’inserimento nella struttura, che il destinatario prova allegando il relativo contratto alla propria domanda telematica (par. 9.2).

Nel caso in cui a presentare domanda non sia lo stesso destinatario, né il suo tutore (in caso di interdizione del destinatario) o il suo genitore (nel caso dei destinatari minorenni), il soggetto che presenta domanda rende le suddette dichiarazioni sostitutive in nome e per conto del destinatario (ed è a questo scopo delegato – si veda il successivo par. 9.2) e autocertifica, mediante dichiarazione sostitutiva, anche la natura del rapporto che lo lega al destinatario.

Le dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti al momento della compilazione della domanda online sono soggette ai controlli degli uffici a ciò preposti, ai sensi del già menzionato D.P.R. n. 445/2000, artt. 71 e 72. Tali verifiche (della veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti) potranno avvenire in fase istruttoria oppure successivamente. Fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge (ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), l'accertamento di condizioni effettive in contrasto con le attestazioni suddette comporta l'immediata decadenza dal beneficio, essendo questo conseguito ad un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché la revoca delle eventuali mensilità già erogate e il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza, come previsto dal D.P.R. n. 445/2000, art. 75.

Al momento della presentazione della domanda di assegnazione del Buono il richiedente si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Direzione Sanità e Welfare – attraverso la propria area personale, sul portale dedicato – i seguenti cambiamenti che dovessero prodursi a seguito dell’assegnazione del Buono, relativi alle proprie condizioni (o alle condizioni del destinatario, qualora il richiedente non coincida con il destinatario):

- inserimento in una nuova struttura;
- ammissione alla percezione di un contributo incompatibile con il Buono Residenzialità;
- cessazione definitiva dell’inserimento presso la struttura.

Non saranno accettate domande inoltrate con modalità differenti da quelle sopra descritte.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni a causa di inesatte indicazioni dei recapiti (mail, recapito telefonico) né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di soggetti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

¹⁷ Per accedere alla procedura sarà necessario autenticarsi mediante il Sistema di Identità Digitale (SPID), oppure mediante Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Si evidenzia che, nel caso in cui a presentare domanda sia un soggetto diverso dal destinatario del Buono (par. 9.1, lettere da a) ad g)), questi dovrà effettuare l'accesso alla piattaforma Piemonte Tu non mediante le credenziali SPID/CIE/CNS della persona in nome e per conto della quale intende presentare domanda, ma servendosi delle proprie.

9.2. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA AI FINI DELL'AMMISSIBILITÀ

La domanda si intende completa se compilata in ogni sua parte e corredata dalla seguente documentazione:

- a. copia del contratto di inserimento nella struttura;
- b. copia del verbale della valutazione multidimensionale eseguita dall'U.V.G o dall'U.M.V.D. (o lettera di comunicazione del punteggio attribuito).

Se a presentare domanda non è lo stesso destinatario della misura, ma uno dei soggetti di cui al par. 9.1, lett. da a) a g), la domanda si intende completa se compilata in ogni sua parte e corredata anche dalla documentazione riportata nella tabella seguente:

Tipologia richiedente	Allegati
a) Il genitore, nel caso dei destinatari minorenni	Nessuno
b) Il tutore (in caso di interdizione del destinatario, ex art. 414 cod. civ., o nel caso dei destinatari minorenni)	Decreto di nomina del Tribunale
c) Un soggetto facente parte del medesimo nucleo familiare convivente ai fini anagrafici	<ul style="list-style-type: none">• Procura speciale sottoscritta dal destinatario• Copia del documento d'identità del destinatario
d) Il coniuge/altra parte dell'unione civile, anche non convivente ai fini anagrafici	
e) Un parente entro il primo grado (genitore/figlio), anche non convivente ai fini anagrafici	
f) Il curatore (art. 424 cod. civ.) o l'amministratore di sostegno del destinatario (L. n. 6/2004)	
g) Altro soggetto dotato di procura speciale ad agire in nome e per conto del destinatario	

Il fac simile del modulo di procura speciale è disponibile sulla piattaforma telematica di presentazione della domanda.

10. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE

La selezione delle domande avviene nel rispetto di quanto previsto dal documento "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni", approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027 nella seduta del 16 novembre 2022, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 73 del Reg. (UE) 2021/1060.

Le specificazioni previste in tale documento, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 15 - 5973 del 18 novembre 2022, vengono applicate in sede di selezione delle operazioni a valere sul presente atto.

I contenuti della misura sono conformi al dettato del punto 5.2.3 "Sovvenzioni dirette alle persone". In particolare, il citato paragrafo prevede che, ferma restando la necessità di garantire a tutte le persone pari opportunità di accesso indipendentemente dal genere, razza, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale e da ogni altra condizione personale e sociale, potranno essere inseriti requisiti specifici di ammissibilità e/o criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti, nel rispetto di quanto indicato nel Programma Regionale FSE+, in relazione alle caratteristiche dei partecipanti e alle finalità delle diverse azioni.

Per il presente Avviso i requisiti applicati sono quelli indicati al par. 4.

L'Autorità di Gestione garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del FSE+, siano coerenti con il campo di intervento individuato, siano conformi al Programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del Programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento dell'obiettivo specifico per come rilevato dai pertinenti indicatori.

10.1. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ

10.1.1. Procedure per la verifica di ammissibilità

Conformità della domanda rispetto ai termini, alle modalità, alle indicazioni specificati all'interno del presente Avviso

La verifica di ammissibilità della domanda viene svolta dagli uffici regionali competenti e si realizza espletando i controlli sottoindicati:

- conformità della domanda rispetto ai termini, alle modalità, alle indicazioni specificati all'interno del presente Avviso;
- conformità della persona che presenta domanda di assegnazione del Buono Residenzialità, o per cui viene presentata domanda, rispetto ai requisiti dettagliati all'interno del par. 4.

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno respinte, le domande:

- pervenute al di fuori dai termini di cui al par. 9.1;
- inviate con modalità differenti da quelle indicate al par. 9.1;
- non corredate dalla documentazione indicata come obbligatoria al par. 9.2¹⁸;
- incomplete in quanto prive di dati essenziali;
- presentate, in nome e per conto della persona destinataria del Buono, da un soggetto diverso da quelli indicati al par. 9.1.

La verifica di ammissibilità riferita alle caratteristiche della persona che presenta domanda, o per la quale viene presentata domanda (nel caso in cui non sia il destinatario a presentare domanda per sé) è finalizzata ad accertare che il soggetto cui è destinato il Buono Residenzialità presenti i requisiti indicati al par. 4.

10.1.2. Esiti della verifica di ammissibilità

L'esito della verifica di ammissibilità potrà consistere, alternativamente:

¹⁸ Fa eccezione il contratto con la struttura, che potrà essere prodotto dal richiedente sino a 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di assegnazione del Buono in forma condizionata (qualora al momento della presentazione della domanda il destinatario non fosse ancora inserito nella struttura).

- nell'individuazione, all'interno della domanda, di carenze puramente formali o imputabili ad errori solo materiali. In questo caso verrà assegnato al richiedente il termine di 10 giorni lavorativi per l'integrazione o la specificazione, trascorsi i quali si procederà, in caso di mancato assolvimento, alla reiezione dell'istanza per incompletezza formale;
- nell'individuazione della domanda come ammissibile;
- nell'individuazione della domanda come ammissibile in forma condizionata, nell'attesa che il richiedente produca la documentazione di cui al punto a) del par. 9.2;
- nell'individuazione della domanda come non ammissibile. In questo caso, la Direzione Sanità e Welfare comunicherà l'esito negativo al richiedente (preavviso di diniego), con le relative motivazioni, stabilendo il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e delle relative norme regionali di riferimento. La Regione Piemonte, valutate le controdeduzioni pervenute nei termini, procederà al rigetto delle stesse e all'esclusione della domanda dalla selezione o all'accoglimento delle controdeduzioni presentate e alla riammissione della domanda. In caso di rigetto, il richiedente ne riceve comunicazione.

Le domande ammissibili saranno quindi ordinate sulla base dei seguenti criteri di priorità: il punteggio sociale (PS) di ciascun richiedente; l'I.S.E.E. sociosanitario (a parità di PS); l'ordine cronologico di presentazione delle domande (a parità di PS e I.S.E.E.).

Le domande verranno accolte fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuno sportello. Eventuali domande ammissibili che non trovino finanziamento nello sportello in cui sono state presentate restano valide per gli sportelli successivi.

Il procedimento si conclude con l'adozione, da parte della Direzione Sanità e Welfare, di una determinazione dirigenziale che assegna il Buono a tutti richiedenti la cui domanda risulti ammissibile. I richiedenti cui il Buono sia stato assegnato in forma condizionata provvedono al caricamento della documentazione di cui alla lettera a) del par. 9.2 o al recesso dalle prestazioni incompatibili con il Buono Residenzialità di cui stiano beneficiando entro il termine di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione di assegnazione condizionata del Buono, pena la revoca del provvedimento di assegnazione.

11. MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEL BUONO E SUA EROGAZIONE

Il Buono Residenzialità, del valore mensile di euro 600,00 – determinato sulla base del ricorso ad opzioni di semplificazione dei costi, nel rispetto dell'art. 53 del Reg. (UE) 2021/1060 – viene applicato mensilmente al destinatario attraverso la riduzione, da parte della struttura presso la quale questi risiede, della quota sociale di cui la retta mensile si compone (insieme alla quota sanitaria) per un importo pari al valore del Buono. Tale riduzione è applicata dalla struttura residenziale a partire dal primo mese successivo a quello in cui il Buono è stato assegnato (o confermato, in caso di assegnazione condizionata).

Le strutture trasmettono trimestralmente, attraverso la piattaforma telematica dedicata, la documentazione giustificativa comprovante l'applicazione del Buono, ovvero la riduzione, di un importo pari al valore del Buono, della retta mensile richiesta ai destinatari: fattura della struttura in favore dell'ospite (dalla quale risulti che la retta applicata all'utente è stata ridotta di un importo pari al valore del Buono). Il Buono Residenzialità è erogato alle strutture, per tutti gli ospiti che ne siano risultati assegnatari, previa verifica e validazione della rendicontazione da queste presentata da parte di Finpiemonte SpA.

12. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE

Ai sensi dell'art. 2, par. 4, del Reg. (UE) 2021/1060, per "operazione" si intende un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito del presente dispositivo attuativo, riconducibili alla medesima fonte, priorità, Obiettivo specifico e beneficiario.

Nel contesto della misura di cui al presente Avviso, in base a quanto sopra, valgono le seguenti definizioni di operazione:

- l'insieme dei Buoni Residenzialità assegnati a destinatari residenti al di fuori delle Aree Interne di cui alla D.G.R. n. 34-5431 del 22/07/2022 (Area Interna "Valsesia"; Area Interna "Terre del Giarolo");
- l'insieme dei Buoni Residenzialità assegnati ai destinatari residenti presso i Comuni afferenti all'Area Interna "Valsesia", di cui alla D.G.R. n. 34-5431 del 22/07/2022;
- l'insieme dei Buoni Residenzialità assegnati ai destinatari residenti presso i Comuni afferenti all'Area Interna "Terre del Giarolo", di cui alla D.G.R. n. 34-5431 del 22/07/2022.

13. CONTROLLI

I controlli relativi agli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni saranno eseguiti nel rispetto della Determinazione n. 675 del 29/11/2022 di approvazione del Si.Ge.Co. FSE+ 21/27.

È facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione Piemonte, di Finpiemonte, nonché dell'Unione Europea di effettuare verifiche, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati. Il beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività finanziata.

A seguito della ricezione della domanda e della comunicazione dell'avvio della Misura, la Direzione Sanità e Welfare avvia l'attività istruttoria. Nel quadro dell'attività istruttoria delle domande, la Direzione Sanità e Welfare effettua un'attività di controllo conforme alle modalità previste dalla Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 art. 29, avvalendosi dell'interscambio informativo telematico e della richiesta diretta di dati ad altre amministrazioni pubbliche nel quadro di accordi operativi e di collaborazione amministrativa.

L'attività di controllo ai fini dell'erogazione del Buono sarà condotta da Finpiemonte mediante l'interscambio informativo telematico e la richiesta di dati ad altre amministrazioni pubbliche nel quadro di accordi operativi e di collaborazione amministrativa. Il controllo è condotto sulla totalità delle richieste di finanziamento.

Ulteriori controlli a campione sia in itinere, attraverso attività di verifica a distanza o visite in loco, sia quelle successive finalizzate alla certificazione della spesa erogata, sono svolti dal Settore "Raccordo amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE", avvalendosi di tutti i documenti e degli interscambi d'informazione telematici resi disponibili dalla Direzione Sanità e Welfare e da Finpiemonte. Per consentire i suddetti controlli, il destinatario (o chi per esso) e la struttura ospitante dovranno tempestivamente comunicare ogni successiva variazione del numero telefonico e della mail di reperibilità forniti in fase di presentazione della domanda di assegnazione del Buono e di registrazione sull'apposito portale informatico, utili per contattare agevolmente il destinatario e la struttura ospitante, anche tramite videochiamata.

Eventuali ulteriori specifiche indicazioni sulle modalità di realizzazione dei controlli, in particolar modo per quelli in itinere/loco, saranno contenute in appositi documenti.

14. FLUSSI FINANZIARI

La Regione trasferisce a Finpiemonte, su conto corrente bancario indicato da Finpiemonte stessa, le risorse occorrenti alla liquidazione dei "Buoni" con cadenza trimestrale, a seguito dell'assegnazione dei Buoni nello sportello relativo. Finpiemonte si impegna a fornire semestralmente un documento di sintesi riguardante la situazione finanziaria del Fondo di cui al precedente comma 1, indicandone in particolare la consistenza all'inizio ed al termine del semestre.

15. REVOCA E RECUPERO DEGLI INDEBITI

La Direzione Sanità e Welfare, in fase istruttoria, e Finpiemonte SpA, in fase di validazione della rendicontazione, possono svolgere attività volte a verificare, anche attraverso l'incrocio con i dati in possesso di altre Amministrazioni, la veridicità delle dichiarazioni presentate dai richiedenti.

La revoca potrà essere disposta al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) decesso del destinatario: la revoca avrà in questi casi decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data in cui si è verificato l'evento.
- b) mancato rinnovo dell'ISEE entro il 30 aprile di ciascuna annualità di fruizione del Buono: la revoca decorre, in questo caso, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- c) presenza di una delle incompatibilità indicate al par. 4 del presente Avviso: la revoca avrà decorrenza dal mese in cui il destinatario del Buono è divenuto inammissibile, se l'evento ha avuto entro il giorno 15 del mese solare;
- d) accertamento di dichiarazione falsa o mendace con riferimento ai requisiti di ammissibilità della domanda: la revoca ha decorrenza dall'inizio;
- e) accertamento di dichiarazione omessa, falsa o mendace con riferimento ai requisiti per il mantenimento del Buono: la revoca ha decorrenza dal mese successivo a quello in cui tali requisiti hanno cessato di risultare soddisfatti.

A Finpiemonte è demandata la gestione delle procedure di revoca e di eventuale recupero nei confronti del destinatario di quanto indebitamente percepito in relazione ai casi indicati nelle predette fattispecie, fatta salva la segnalazione all'autorità giudiziaria nei casi sub d) ed e).

Ove ravvisati gli elementi di cui ai punti precedenti, Finpiemonte fornisce al destinatario un preavviso di revoca dal Buono, concedendo un termine pari a 10 giorni lavorativi per la presentazione di controdeduzioni, fatti salvi i casi in cui non sia possibile incidere sulla validità del provvedimento di revoca (es. nel caso di decesso del destinatario). Decorso tale termine o considerate non accoglibili le controdeduzioni presentate, Finpiemonte procede all'emissione dell'atto di revoca.

16. CONCLUSIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione si intende conclusa a seguito dell'avenuta erogazione delle 24 mensilità previste per tutti i destinatari della misura ammessi a seguito di richieste presentate: a) nell'ambito degli sportelli previsto dal presente Avviso; b) nell'ambito di ulteriori sportelli o proroghe dei termini disposti con successivo provvedimento regionale in caso di eccedenza di risorse.

17. AIUTI DI STATO

Gli interventi a valere sul presente atto non rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Le risorse economiche erogate in favore di società private (gestori di strutture residenziali) costituiscono il controvalore economico di un "Buono" assegnato alla persona destinataria per la fruizione di servizi di "residenzialità assistita" presso la struttura prescelta.

18. AZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

La Regione Piemonte (in qualità di beneficiario), con riferimento agli obblighi informativi e di comunicazione si attiene a quanto previsto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento UE 2021/1060, in particolare: valorizzare il cofinanziamento europeo, comunicare con dovuto anticipo all'Autorità di Gestione (AdG) eventi e iniziative, documentare con immagini fotografiche e video gli stessi eventi, raccogliere testimonianze di destinatari e condividerne materiali con l'AdG, che provvede a metterli a disposizione di un pubblico più ampio e degli uffici della Commissione Europea deputati alla valorizzazione degli interventi.

Durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web, ove esista, e sugli account dei social media una breve descrizione dell'operazione, compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, almeno un manifesto/targa che riporti informazioni sul progetto e sul co-finanziamento dell'Unione Europea.

Il beneficiario assolve tali obblighi utilizzando in ogni documento/strumento/materiale/prodotto di comunicazione il blocco dei loghi obbligatori, secondo apposite Linee guida definite dal Responsabile nazionale per la comunicazione del Fondo FSE+ nazionale e dalla Regione Piemonte.

Il blocco dei loghi già composto può essere scaricato dal sito regionale, nella sezione dedicata alla Programmazione FSE+ 2021-2027, all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/loghi/loghi.shtml>

L'Autorità di Gestione sottolinea quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 50, che prevede sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi.

Il sito di riferimento per i beneficiari, previsto dall'art. 49 del citato Regolamento, è:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei>

Tra gli impegni che le strutture residenziali socio-sanitarie o socio-assistenziali intenzionate ad aderire alla misura sono tenute ad assumere all'atto della sottoscrizione dell'apposita dichiarazione d'impegno, vi è quello di apporre sul proprio sito istituzionale e sugli altri strumenti di comunicazione di cui dovessero servirsi la seguente dicitura: "la struttura aderisce alla misura regionale "Buono Residenzialità" finanziata dal PR FSE Plus 21-27 Regione Piemonte".

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILI ESTERNI

L'Amministrazione garantisce il trattamento dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al "Regolamento UE 2016/679" (di seguito "RGPD" o "GDPR"), alla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come rivisto dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e disposizioni dell'Autorità garante per la protezione

dei dati personali) e alle disposizioni regionali in materia (D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018¹⁹; D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018²⁰; D.D. n. 219 dell'8 marzo 2019²¹; D.D. n. 532 del 30 settembre 2022²²).

Il trattamento dei dati personali forniti dai Soggetti che presentino domanda di assegnazione del Buono Residenzialità in risposta al presente Avviso pubblico sarà effettuato esclusivamente ai fini dell'espletamento delle attività connesse al procedimento di cui al presente Avviso.

Ai sensi dell'art. 13 del RGDP, si allega al presente Avviso l'Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato C alla D.D. che approva il presente Avviso) anche disponibile sul portale Piemonte Tu nell'area di presentazione della domanda. Per procedere con la presentazione della domanda, l'Interessato dovrà dichiarare di aver letto e preso visione dell'Informativa.

19.1. SOGGETTI INTERESSATI DAL TRATTAMENTO DEI DATI

Sono da intendersi come destinatari della citata Informativa, in qualità di Interessati:

- ✓ i soggetti destinatari della misura, che presentino domanda per sé;
- ✓ i soggetti, afferenti alle categorie di cui al par. 9.1, lettere da a) ad g), che presentino domanda in nome e per conto della persona non autosufficiente che soddisfi i requisiti di cui al par. 4;
- ✓ i soggetti che, a seguito di verifica di ammissibilità, divengano assegnatari del Buono Residenzialità.

19.2. RESPONSABILI (ESTERNI) DEL TRATTAMENTO

I flussi di dati presenti sui sistemi informativi impiegati per la gestione della misura sono oggetto di trattamento da parte della Direzione Sanità e Welfare e della Direzione Istruzione, formazione, lavoro, ciascuna per le attività di propria competenza. A questo scopo, il Dirigente "pro tempore" della Settore A1420B - Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale della Direzione Sanità e Welfare ed il Direttore "pro tempore" della Direzione A15, Istruzione Formazione e Lavoro, sono delegati al trattamento dei dati dalla Giunta regionale del Piemonte, Titolare del trattamento. Per l'attuazione della misura, i Delegati al trattamento si avvalgono del CSI Piemonte, di Finpiemonte SpA, delle strutture residenziali socio-sanitarie o socio-assistenziali aderenti alla misura e degli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali quali Responsabili esterni del trattamento, in conformità con quanto previsto dalla D.D. n. 532 del 30 settembre 2022.

Tali soggetti verranno nominati "Responsabili (esterni) del trattamento" e assumeranno l'impegno ad effettuare il trattamento dei dati in conformità con la normativa vigente in materia e in applicazione delle istruzioni documenta-

¹⁹ D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018, recante "Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009".

²⁰ D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018, recante "Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (*data breach*), adozione del relativo registro e modello di informativa".

²¹ D.D. n. 219 dell'8 marzo 2019, recante "Identificazione e nomina dei Responsabili (esterni) del trattamento dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa nomina, ai sensi dell'art.28 del Reg. (UE) 2016/679. Approvazione del nuovo schema di atto di adesione. Recepimento e adeguamento dell'informativa di cui alla D.G.R. 28/09/2018, n.1-7574 per le finalità della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte, POR FSE 2014-2020".

²² D.D. n. 532 del 30 settembre 2022, recante "Identificazione e nomina dei Responsabili (esterni) del trattamento dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa nomina, ai sensi dell'art.28 del Reg. (UE) 2016/679. Recepimento e adeguamento dell'informativa di cui alla D.G.R. 28/09/2018, n.1-7574 in riferimento al PR FSE+ 2021/2027. Estensione della disciplina prevista dalla determinazione n. 219 del 08.03.2019".

te fornite dai Delegati del Titolare del trattamento²³. Tale nomina avrà efficacia a partire dalla data dell'Atto di nomina e fino al termine dell'intervento.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato esclusivamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente Avviso. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile (esterno) del trattamento ne risponderà alle autorità preposte, qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate fornite.

In fase di acquisizione dei dati personali dei destinatari del Buono Residenzialità, il Responsabile (esterno) del trattamento è tenuto a informarli tramite apposita Informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, di cui ciascun interessato dovrà dichiarare di aver preso visione. Il Responsabile esterno è tenuto altresì a conservare tale documentazione.

L'informativa da consegnare ai destinatari sarà fornita congiuntamente alle "Istruzioni documentate ai Responsabili Esterni (Art. 28, paragrafo 3 del RGPD)", con successivo provvedimento.

19.3. SUB-RESPONSABILI

Con successivo provvedimento, i Delegati del Titolare conferiranno autorizzazione scritta generale al Responsabile (esterno) a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 2 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile (esterno) faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Il Responsabile si impegna a mantenere, nei confronti dei Delegati del Titolare, la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare ai Delegati del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali. Il Responsabile informa i Delegati del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: i Delegati del Titolare del trattamento possono opporsi a tali modifiche.

20. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I destinatari del Buono sono tenuti a conservare per un periodo di 10 anni i documenti giustificativi sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Tale documentazione dovrà essere esibita in sede di controllo anche in itinere eseguito dal personale abilitato (cfr. par. 13).

Parimenti, le strutture aderenti si impegnano (attraverso la sottoscrizione della dichiarazione d'impegno richiesta ai fini dell'adesione alla misura) a conservare per un periodo di 10 anni i documenti giustificativi sotto forma di

²³ Cfr. lo SCHEMA DI "ISTRUZIONI DOCUMENTATE AI RESPONSABILI ESTERNI (Art. 28, paragrafo 3 del RGPD)", di cui all'allegato A della D.D. 30 settembre 2022, n. 532.

originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Tale documentazione dovrà essere esibita in sede di controllo in itinere o successivo eseguito dal personale abilitato incaricato dalla Regione Piemonte.

Quanto agli obblighi di conservazione in capo al beneficiario delle operazioni (Regione Piemonte), ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060, tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai Fondi sono conservati da parte del beneficiario per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al beneficiario. La decorrenza di detto periodo si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.

In base alla normativa nazionale, inoltre, la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento dell'operazione (art. 2220 del Codice Civile).

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

Il beneficiario della Misura (Regione Piemonte) conserva pertanto la documentazione relativa alle operazioni oggetto di contributo; ne consente l'accesso in caso di ispezione e ne fornisce estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit e degli organismi aventi funzioni di controllo e di vigilanza.

Riferimento per gli adempimenti previsti sono le "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE Regione-Piemonte 2014-2020", che trovano applicazione – poiché coerenti con quanto disposto dal Regolamento Disposizioni Comuni (Reg. (UE) 2021/1060) – nelle more dell'approvazione formale e definitiva delle "Linee Guida SiGeCo 2021-2027", come previsto dalla D.G.R. n. 2-4852 del 8/4/2022.

Con D.D. n. 675 del 29/11/2022 si è proceduto all' approvazione del Si.ge.co. FSE+ 21/27, che, per quanto non diversamente previsto con il citato provvedimento, conferma l'applicazione delle disposizioni attuative del Sistema di Gestione e Controllo relative alla precedente Programmazione 2014-2020.

21. DISPOSIZIONI FINALI

21.1. INQUADRAMENTO GIURIDICO E FISCALE DELLE SOMME EROGATE

Ai sensi delle disposizioni vigenti, i contributi FSE erogati in regime di sovvenzione (concessione amministrativa) ex art. 12 della legge n. 241/90 si ritengono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, come stabilito dall'art. 2, c. 3, lett. a) del DPR n. 633/72 e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/2013.

Le somme erogate ai destinatari del Buono Residenza da Finpiemonte SpA, operante in qualità di Organismo Intermedio nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA. Parimenti, non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA le risorse a questo scopo trasferite dalla Regione Piemonte a Finpiemonte SpA.

Soggetto all'applicazione dell'IVA sarà, invece, il corrispettivo riconosciuto a Finpiemonte SpA per il servizio di supporto nella gestione della misura reso in favore della Direzione Sanità e Welfare.

21.2. ADEMPIMENTI INERENTI AL MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI

La Direzione Istruzione, formazione e lavoro, in qualità di AdG del PR FSE+ 2021-2027, garantisce l'implementazione del sistema di monitoraggio regionale e la quantificazione degli indicatori di programma associati agli interventi di cui al presente Avviso in conformità con quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Al fine di adempiere alle suddette prescrizioni relative al monitoraggio degli interventi cofinanziati dal Programma, il beneficiario è tenuto alla raccolta delle informazioni inerenti ai partecipanti necessarie per la quantificazione degli indicatori previsti nel Programma e nell'Allegato I al Reg. (UE) 2021/1057.

A questo scopo, la Direzione Sanità e Welfare rileverà (in sede di presentazione della domanda di assegnazione del Buono) tutte le informazioni relative ai destinatari della misura necessarie ai fini della quantificazione degli indicatori di output e di risultato. Si evidenzia, a questo proposito, che, per quanto riguarda la condizione occupazionale dei destinatari, la Direzione Sanità e Welfare si avvarrà della possibilità – riconosciuta dal Reg. (UE) 2021/1057, Allegato I – di comunicare i dati relativi agli indicatori comuni di output, se del caso, “in base al gruppo destinatario dell'operazione”. In questo caso la totalità dei destinatari, in considerazione della condizione di non autosufficienza e di istituzionalizzazione incompatibile con l'esercizio di attività, sarà considerata come costituita da persone inattive.

Tali informazioni saranno raccolte e trattate in conformità alle vigenti norme in tema di trattamento dei dati personali e dei dati sensibili, come meglio specificato al par. 19, e trasmesse all'Autorità di Gestione.

21.3. TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il termine di conclusione del procedimento relativo all'espletamento della verifica di ammissibilità e alla concessione del Buono è stabilito in 60 giorni dalla data conclusiva dello sportello.

21.4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento di istruttoria delle domande è il Dirigente pro-tempore del Settore “Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale” della Direzione Sanità e Welfare, Osvaldo Milanese.

Eventuali richieste di informazioni possono essere indirizzate al Settore “Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale” della Direzione Sanità e Welfare alla seguente casella di posta elettronica:

sceltasociale@regione.piemonte.it

indicando sempre nell'oggetto della comunicazione il riferimento all'Avviso per il finanziamento dei Buoni Residenzialità.

22. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

I principali riferimenti normativi per l'attuazione delle Misure sono citati nell'Atto di Indirizzo relativo al “Sostegno all'inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale. Periodo 2022-2027”, approvato con D.G.R. n. 51-6810 del 27/04/2023, che qui si intendono come interamente richiamati.

23. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente Avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e, successivamente, sul sito *web* della Regione Piemonte, all'indirizzo: www.bandiregione.piemonte.it.

AVVISO PER IL FINANZIAMENTO
"BUONI RESIDENZIALITA' "
Periodo 2023/2027

*Elenco dei Comuni piemontesi
affidenti alle Aree Interne
(D.G.R. n. 34-5431 del 22/07/2022)*

*Atto di Indirizzo
"SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
IN STRUTTURE RESIDENZIALI
A CARATTERE SOCIO-SANITARIO O SOCIO-ASSISTENZIALE"
di cui alla D.G.R. n. 51 - 6810 del 27/04/2023*

ALL. B

D.D. n. _____ del 28/04/2023

Comuni afferenti all'Area Interna "Valsesia"	Comuni afferenti all'Area Interna "Terre del Giarolo"
Ailoche	Albera Ligure
Alagna Valsesia	Avolasca
Alto Sermenza	Berzano di Tortona
Balmuccia	Borghetto di Borbera
Bocciolo	Brignano-Frascata
Borgosesia	Cabella Ligure
Campertogno	Cantalupo Ligure
Caprile	Carrega Ligure
Carcoforo	Casasco
Cellio con Breia	Castellania Coppi
Cervatto	Costa Vescovato
Civiasco	Dernice
Coggiola	Fabbrica Curone
Cravagliana	Garbagna
Crevacuore	Gremiasco
Curino	Grondona
Fobello	Momperone
Guardabosone	Mongiardino Ligure
Mollia	Monleale
Pila	Montacuto
Piode	Montegioco
Portula	Montemarzino
Postua	Pozzol Groppo
Pray	Roccaforte Ligure
Quarona	Rocchetta Ligure
Rassa	San Sebastiano Curone
Rimella	Stazzano
Rossa	Vignole Borbera
Scopa	Volpeglino
Scopello	
Sostegno	
Valdilana	
Valduggia	
Varallo	
Villa del Bosco	
Vocca	

AVVISO PER IL FINANZIAMENTO
"BUONI RESIDENZIALITA' "
Periodo 2023/2027

*Informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata
ai sensi dell'art. 13 G.D.P.R. 2016/679.*

Atto di Indirizzo

**"SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO DI PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI A CARATTERE
SOCIO-SANITARIO O SOCIO-ASSISTENZIALE"**
di cui alla D.G.R. n. 51 - 6810 del 27/04/2023

ALL. C

D.D. n. _____ del 28/04/2023

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR).

La informiamo, inoltre, che:

- I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati agli uffici regionali o alle amministrazioni individuate come competenti a valutarla. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dal Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che ha istituito il Fondo sociale europeo Plus, dalla D.G.R. n. 2-4852 del 08.4.2022 di approvazione della proposta di Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Piemonte 2021-2027, dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)5299 del 18.7.2022 di approvazione del programma “PR Piemonte FSE+ 2021/2027 e dalla D.G.R. n. 4-5458 del 03.8.2022 di recepimento del Programma FSE+ 2021/2027 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con la succitata Decisione.
- I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative all'avviso pubblico per le quali vengono comunicati. Tali dati potranno essere dati anagrafici, identificativi, economici, sociali, sanitari, e verranno trattati in modalità manuale e/o digitale.
- Il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli impedirà l'erogazione del servizio richiesto.
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (D.P.O.) sono: dpo@regione.piemonte.it;
- Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale. Per la misura in oggetto sono delegati al trattamento dei dati:
 - il Dirigente “pro tempore” della Settore A1420B - Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale della Direzione Sanità e Welfare;
 - il Direttore “pro tempore” della Direzione A15 Istruzione Formazione e Lavoro.
- Il Responsabile (esterno) del trattamento è:
 - il Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte (CSI), ente strumentale della Regione Piemonte, pec: protocollo@cert.csi.i
 - Finpiemonte S.P.A., Organismo Intermedio – P.E.C.: finpiemonte@legalmail.it;
 - Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali – indirizzi diversi (https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/202210/Pubblicazione_2022_Servizi_Sociali_APPENDICE_1_INDIRIZZARIO.pdf)
- I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.
- I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- I Suoi dati personali sono conservati per un periodo di 15 anni a partire dalla chiusura delle attività connesse con l'Avviso pubblico, come previsto dal piano di fascicolazione dell'Ente.
- I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
- Salve le ipotesi di pubblicazione sul sito istituzionale in adempimento degli obblighi di pubblicità legale e trasparenza, i suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione.
- I suoi dati personali potranno essere comunicati a:
 - Altre Direzioni/Settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza;
 - Autorità di Audit e Autorità Contabile del Programma FSE+ della Regione Piemonte;

- Soggetti/autorità nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria;
- Soggetti pubblici e organi di controllo in attuazione delle proprie funzioni previste per legge e per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali quali Commissione europea ed altri Enti e/o autorità con finalità ispettive, contabile-amministrative e di verifica;
- Soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (art. 22 ss. L. 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) 2021/1060 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Diritti dell'interessato:

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; ottenere l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione dei dati, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; ottenere l'integrazione dei dati se vi è interesse; opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso.

Ha inoltre il diritto di proporre reclamo, esercitabile ricorrendo al Titolare o ai delegati al trattamento ovvero al Responsabile Protezione Dati (D.P.O. della Regione Piemonte: dpo@regione.piemonte.it, Piazza Castello 165, 10121 Torino.).

In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (garante@gpdp.it), nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato (art. 77 del Regolamento).

ESTRATTO

AVVISO PER IL FINANZIAMENTO

"BUONI RESIDENZIALITÀ"

Periodo 2023/2027

Pubblicazione a soli fini conoscitivi

Il presente estratto è pubblicato sul sito web della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it) e sul sito www.sceltasociale.it al fine di consentire la massima diffusione e la migliore accessibilità alle informazioni utili per la presentazione delle domande di ammissione al "Buono residenzialità".

Ai fini dell'ammissione al beneficio, fanno fede, in ogni caso, le indicazioni e le modalità di partecipazione contenute nel testo integrale dell'Avviso pubblico reperibile al seguente indirizzo telematico: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/politiche-sociali/scelta-sociale-buono-per-residenzialita> al quale si rimanda per una visione completa della misura.

In caso di discrepanze nel testo, fa fede la versione integrale dell'Avviso.

Atto di Indirizzo

**"SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI IN
STRUTTURE RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIO-SANITARIO O SOCIO-
ASSISTENZIALE"**

di cui alla D.G.R. n. 51 - 6810 del 27/04/2023

ALLEGATO D

D.D. n. _____ del 28/04/2023

INDICE

1. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLA MISURA.....	3
1.1. Denominazione della misura.....	3
1.2. Elementi caratterizzanti.....	3
2. DESTINATARI.....	3
3. MODALITA' DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO.....	5
4. MODALITA' DI RACCORDO TRA LA REGIONE, FINPIEMONTE E STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI.....	7
5. COME PRESENTARE LA DOMANDA.....	11
5.1. Forma e scadenza di presentazione delle domande.....	11
5.2. Documentazione obbligatoria ai fini dell'ammissibilità.....	12
6. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE.....	13
6.1. Verifica di ammissibilità.....	13
7. MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEL BUONO E SUA EROGAZIONE.....	15
8. REVOCA E RECUPERO DEGLI INDEBITI.....	15

1. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLA MISURA

1.1. DENOMINAZIONE DELLA MISURA

La presente misura è denominata “Buono Residenzialità - Sostegno all’inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale” (codice III.k.5.03.158), di seguito “Buono Residenzialità” o “Buono”.

1.2. ELEMENTI CARATTERIZZANTI

La misura viene realizzata mediante il presente bando c.d. “a sportello” per l’attribuzione di vantaggi economici (ex art. 12 L. n. 241/1990), rivolto alle persone destinatarie di cui al successivo paragrafo, e secondo le modalità meglio esplicitate al paragrafo 5.

Il Buono Residenzialità rappresenta un contributo mensile pari a € 600,00 spendibile per l’acquisto di servizi di cura e assistenza rispondenti ad un bisogno di assistenza personale, erogati da strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale che sono state autorizzate al funzionamento sul territorio della Regione Piemonte, (d’ora in avanti, indicate come “strutture”) e che aderiscono formalmente alla presente misura.

Come meglio specificato al par. 2, il Buono contribuisce a sostenere le persone non autosufficienti residenti in Piemonte, cui sia stato attribuito (in sede di valutazione multidimensionale¹) un punteggio sociale almeno pari a 7, inserite in una struttura in regime “privatistico” (in assenza di convenzionamento con il Sistema sanitario regionale) e in situazione di fragilità economica e sociale, per un massimo di 24 mensilità, rinnovabili in caso di disponibilità di ulteriori risorse economiche.

Per “strutture residenziali socio-sanitarie o socio-assistenziali” s’intendono le strutture che erogano servizi residenziali (ospitalità assistita con pernottamento) di tipo socio-assistenziale e/o socio-sanitario a persone in stato di bisogno, in particolare ad anziani non autosufficienti (RSA, RAF – Residenze Assistenziali Flessibili), RA o a persone con disabilità (RAF, Comunità alloggio, Gruppi appartamento, Comunità di tipo familiare per disabili gravi, Comunità socio-assistenziali per disabili gravi).

2. DESTINATARI

Nel prospetto che segue viene data evidenza delle persone destinatarie a cui è rivolta la misura.

MISURA	DESTINATARI/PARTICIPANTI	Indicatore di output
BUONO RESIDENZIALITÀ – Sostegno all’inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale (iii.k.5.03.158)	<ul style="list-style-type: none">✓ Persone anziane ultrasessantacinquenni non autosufficienti✓ Persone con disabilità non autosufficienti	EECO18 - Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti a livello nazionale, regionale o locale

La misura è rivolta ai destinatari individuati in tabella, che presentino le seguenti caratteristiche:

¹ La valutazione multidimensionale del bisogno consiste nella misurazione dello stato di salute della persona, del suo grado di autonomia e di autosufficienza, delle risorse personali e familiari presenti e delle condizioni economiche che possono condizionare, qualora non autosufficiente, la sua permanenza nell’ambiente di vita.

- residenti in Piemonte;
- già sottoposti a "valutazione multidimensionale" presso le Unità di Valutazione competenti (Unità di Valutazione Geriatrica, U.V.G.², o Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità, U.M.V.D.³), per i quali sia stato conseguentemente predisposto un P.A.I.⁴ – quale trasposizione operativa del Progetto individuale definito in sede di valutazione – e cui sia stato attribuito un punteggio sociale non inferiore a 7 (non è previsto alcun vincolo temporale in merito alla data di rilascio della valutazione);
- in possesso di un I.S.E.E. sociosanitario⁵ in corso di validità⁶ avente un valore non superiore a 50.000 euro, o a 65.000 euro se il destinatario è minorenni;
- inseriti (oppure in attesa di inserimento) in strutture residenziali a carattere socio-sanitario in regime "privatistico" (in assenza di convenzionamento con il Sistema sanitario regionale), quali RSA o RAF (Residenze Assistenziali Flessibili) per anziani non autosufficienti, RA o strutture per persone con disabilità (RAF – Residenze Assistenziali Flessibili, Comunità alloggio, Gruppi appartamento, Comunità di tipo familiare per persone con disabilità grave, Comunità socio-assistenziali per persone con disabilità grave).

Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda di assegnazione del Buono Residenzialità, il richiedente non risulti ancora inserito in struttura, questi avrà 30 giorni di tempo per effettuare l'inserimento presso una struttura aderente alla misura, decorrenti dalla data di notifica dell'assegnazione del Buono da parte della Regione.

Il mancato adempimento entro il termine di 30 giorni è motivo di decadenza della domanda.

Costituisce motivo di inammissibilità della domanda la percezione di altri contributi aventi natura di trasferimento monetario a sostegno della Residenzialità, incompatibili con la misura di cui al presente Avviso. Sono incompatibili con il Buono Residenzialità, più in particolare:

- il contributo pubblico percepito dal destinatario del Buono Residenzialità che risieda presso una struttura residenziale in regime di "convenzionamento" con il Sistema sanitario regionale, nel quale il SSR riconosce i costi relativi alla quota sanitaria, pari al 50% della retta mensile;
- altri contributi pubblici rispondenti alla medesima finalità, direttamente percepiti dall'ospite o erogati alla struttura ospitante dagli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali o dai Comuni di residenza (contributi a parziale o totale copertura della quota sociale), oppure dall'INPS nell'ambito della misura "Long Term Care".

² L'Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) è l'équipe multidisciplinare con sede nel Distretto Sanitario designata alla valutazione multidimensionale del bisogno della persona anziana tramite le modalità e scale di riferimento indicate nella D.G.R. n. 14-5999 del 25/06/2013 e s.m.i.

³ L'Unità Multidisciplinare di Valutazione delle Disabilità (U.M.V.D.) è l'équipe multidisciplinare con sede nel Distretto Sanitario deputata alla valutazione multidimensionale del bisogno della persona disabile tramite le modalità e le scale di riferimento previste dalla D.G.R. n. 39-1523 del 12/06/2020.

⁴ Il Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) è un programma sistemico di lavoro redatto dall'équipe multi-professionale riunita nell'unità di valutazione multidimensionale (l'Unità di Valutazione Geriatrica, U.V.G., o l'Unità di Valutazione Multidimensionale della Disabilità, U.V.M.D., a seconda delle specifiche necessità della persona richiedente assistenza), a partire dalle indicazioni emerse dalla valutazione multidimensionale del bisogno eseguita dalla medesima équipe e confluite nel Progetto di assistenza individuale. Quest'ultimo – anch'esso redatto dall'unità di valutazione multidimensionale – definisce i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona richiedente assistenza ed è predisposto con il coinvolgimento di tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia. In funzione, quindi, dei bisogni emersi dalla valutazione multidimensionale e descritti nel Progetto di assistenza individuale, il P.A.I. individua gli obiettivi raggiungibili e le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali necessarie per conseguirli, proponendo anche una valutazione in itinere ed ex post per valutare i risultati ottenuti e adeguare, se del caso, le prestazioni erogate.

⁵ I.S.E.E. per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. In caso di destinatario minorenni, se ne sussistono le condizioni (presenza di genitori non coniugati e non conviventi), è ammesso l'I.S.E.E. minorenni (art. 7 D.P.C.M. 159/2013). Non è richiesta la presentazione dell'I.S.E.E. sociosanitario c.d. "residenze".

⁶ Non è ammessa la presentazione di un ISEE corrente o che presenti "anomalie".

Risulta compatibile con la fruizione del Buono l'assenza temporanea dalla struttura dovuta a ricoveri ospedalieri o rientri temporanei al domicilio, nel caso in cui l'importo mensile fatturato – in relazione ai giorni di effettiva presenza in struttura – sia almeno pari al valore del Buono (600 euro).

I requisiti di ammissibilità sopra riportati dovranno essere soddisfatti per l'intero periodo in cui il Buono verrà percepito.

Il Buono può essere utilizzato soltanto presso le strutture che partecipano formalmente alla presente misura.

3. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'INTERVENTO

La misura ha natura sperimentale, in quanto consentirà di testare lo strumento e il suo metodo di gestione e controllo nel corso della durata dell'intervento. Pertanto, le modalità di seguito illustrate potranno essere soggette ad adattamenti in corso d'opera, implementati attraverso idonei provvedimenti, di cui sarà data tempestiva comunicazione a tutti i soggetti interessati.

Nell'attuazione della misura, la Regione si avvarrà dei servizi di supporto resi da Finpiemonte SpA, che opererà in qualità di Organismo Intermedio (OI) ai sensi dell'art. 71, par. 3, del Regolamento (UE) 2021/1060 e ai sensi della Determinazione dirigenziale n. 675 del 29/11/2022, che approva la "Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo" del Programma Regionale FSE+ 2021-2027.

Al fine di garantire un'efficace realizzazione dell'intervento, la Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare garantirà un costante raccordo con:

- Finpiemonte SpA, che opererà in qualità di OI e si occuperà dell'erogazione periodica del controvalore economico dei Buoni utilizzati presso le strutture, previa verifica della documentazione giustificativa e del perdurare della condizione di ammissibilità dei destinatari;
- il Settore Raccordo amministrativo e controlli sulle attività co-finanziate dal FSE della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro (Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027), per l'esecuzione dei controlli sull'attuazione da effettuarsi ai sensi delle vigenti "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal PR FSE+ Regione Piemonte 2021-2027";
- le strutture aderenti alla misura, che applicheranno il Buono ai propri ospiti risultati assegnatari del contributo e ne otterranno il rimborso, previa specifica delega del destinatario/richiedente, a fronte della presentazione di idonea rendicontazione.

Si riporta di seguito una più puntuale descrizione delle modalità di realizzazione dell'intervento.

- A. La misura viene realizzata mediante il presente bando a sportello per l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della legge 241/1990, rivolto alle persone destinatarie di cui al paragrafo 4. La finestra di presentazione delle domande ha durata complessiva di 12 mesi e si articolerà in n. 6 sportelli, le cui scadenze sono indicate al successivo par. 5.1.
- B. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, le strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali che intendono aderire alla misura sottoscrivono una dichiarazione d'impegno (fac-simile allegato al presente avviso), attraverso la piattaforma "COVID-19 – Gestione RSA"⁷, secondo le specifiche fornite al

⁷ In fase di primo accesso, l'operatore della struttura abilitato ad operare potrà fornire i dati richiesti e caricare la dichiarazione di impegno sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

successivo paragrafo 4. È fatta salva la possibilità di aderire anche dopo la scadenza dei 30 giorni, secondo le medesime modalità appena esplicitate.

- C. Dalla data di apertura di ciascuno sportello ed entro la relativa data di chiusura, le persone che soddisfano i requisiti di cui al par. 4 (oppure i soggetti elencati al par. 9.1, lettere da a) a g)) presentano domanda di assegnazione del Buono Residenzialità attraverso il portale dedicato, raggiungibile al link www.sceltasociale.it compilandola secondo le specifiche fornite al paragrafo 9 e corredandola della documentazione ivi indicata.
- D. Al termine di ciascuno sportello la Direzione Sanità e Welfare effettua, mediante verifica di ammissibilità, l'istruttoria delle domande pervenute nel corso di tale arco temporale, verificando che i destinatari soddisfino i requisiti di cui al par. 2.
- E. Ad esito di tali verifiche, ciascuna domanda è dichiarata:
- a) ammissibile;
- oppure
- b) ammissibile in forma condizionata, in attesa di inserimento nella struttura selezionata;
- oppure,
- c) inammissibile, perché non conforme ai requisiti.
- I richiedenti saranno informati dell'esito delle verifiche istruttorie attraverso il portale da questi utilizzato per presentare domanda.
- F. A tutti i richiedenti la cui domanda sia risultata inammissibile sarà trasmesso un preavviso di diniego, accompagnato dall'invito a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dalla ricezione del suddetto preavviso. Ove, esaminate tali controdeduzioni, permanga una condizione di inammissibilità, il destinatario riceverà comunicazione del diniego del contributo. Nel caso in cui le sue condizioni dovessero successivamente mutare, il richiedente potrà presentare nuovamente domanda.
- G. Le domande ammissibili vengono quindi ordinate sulla base dei seguenti criteri di priorità: il punteggio sociale riportato da ciascun richiedente; in seconda istanza, a parità di punteggio sociale, l'I.S.E.E. sociosanitario; in caso di parità tanto del punteggio sociale quanto dell'I.S.E.E. sociosanitario si ricorrerà al criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
- H. Con propria determinazione, la Direzione Sanità e Welfare assegna il Buono Residenzialità alle persone la cui domanda sia risultata ammissibile, seguendo l'ordine di priorità definito in funzione dei criteri indicati al precedente punto F) e fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascuno sportello. Eventuali domande ammissibili che non trovino finanziamento nello sportello in cui sono state presentate restano valide per gli sportelli successivi. I destinatari residenti nelle Aree interne di cui alla D.G.R. n. 34-5431 del 22/07/2022 (Area "Valsesia" e Area "Terre del Giare") potranno contare su una quota di riserva delle risorse.
- I. La Direzione provvede a comunicare ai destinatari l'avvenuta assegnazione attraverso il portale Scelta Sociale e ad informarne le strutture presso cui i destinatari sono inseriti. Nel caso in cui il destinatario risulti ammissibile, ma non ancora inserito in struttura, la comunicazione di assegnazione "condizionata" indicherà il termine di 30 giorni entro i quali l'inserimento dovrà essere perfezionato, pena la decadenza dell'assegnazione.
- J. La Direzione Sanità e Welfare trasmette a Finpiemonte SpA l'elenco delle persone assegnatarie del Buono Residenzialità e ogni altro dato utile per la gestione dell'intervento, compresi quelli delle strutture residenziali presso cui i destinatari sono inseriti.

K. La Regione Piemonte trasferisce a Finpiemonte SpA – secondo le modalità definite nel contratto sottoscritto – le risorse necessarie all'erogazione periodica, per 24 mensilità, dei Buoni Residenzialità.

Il buono dà diritto al destinatario ad una riduzione della quota sociale della retta mensile pari all'importo del Buono. Tale riduzione è applicata dalla struttura residenziale a partire dalla retta del primo mese successivo a quello in cui il Buono è stato assegnato (o confermato, in caso di assegnazione condizionata). Da quel momento decorrono i 24 mesi di percezione del Buono.

Con la trasmissione dei nominativi delle persone risultate assegnatarie del Buono Residenzialità e il trasferimento a Finpiemonte SpA delle risorse necessarie all'erogazione periodica del Buono si conclude il procedimento di responsabilità della Direzione regionale "Sanità e Welfare". Il successivo procedimento di erogazione del Buono è affidato alla responsabilità dell'Organismo Intermedio Finpiemonte SpA.

L. Come specificato al par. 11, le strutture trasmettono trimestralmente tramite il portale dedicato la documentazione giustificativa comprovante l'applicazione del Buono ovvero la riduzione, di un importo pari al valore del Buono, della retta mensile dei destinatari (fattura emessa dalla struttura in favore dell'ospite).

M. Finpiemonte SpA verifica la documentazione giustificativa prodotta dalle strutture di cui al punto precedente e il perdurare della condizione di ammissibilità del destinatario del Buono. In caso di esito positivo delle verifiche, Finpiemonte SpA eroga il valore corrispettivo dei Buoni applicati dalla struttura.

N. Il Settore Raccordo amministrativo e controlli sulle attività cofinanziate dal FSE, della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, procede ai controlli sugli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni, incluse verifiche in loco/itinerare o da remoto, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti "Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni" finanziate dal PR FSE+ Regione Piemonte 2021-2027.

4. MODALITÀ DI RACCORDO TRA LA REGIONE PIEMONTE, FINPIEMONTE, LE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI E GLI ENTI GESTORI

Per un'efficace realizzazione dell'intervento sarà necessario attivare un costante raccordo tra la Regione Piemonte, Finpiemonte SpA e le strutture aderenti alla misura. Contribuiranno altresì all'efficace attuazione della misura gli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, secondo le modalità di seguito descritte.

La Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte sarà responsabile del procedimento di assegnazione del Buono Residenzialità, che prevede una fase di istruttoria delle domande pervenute, ai fini della verifica di ammissibilità, e quindi l'assegnazione dei Buoni secondo l'ordine di priorità definito in funzione dei criteri indicati al precedente par. 3 (lett. G).

A Finpiemonte SpA è affidata la gestione delle fasi successive all'assegnazione del Buono da parte della Regione. Compete a Finpiemonte, in particolare, la verifica e validazione della rendicontazione presentata dalla Struttura aderente, ai fini dell'erogazione del Buono. Contestualmente, Finpiemonte verificherà il mantenimento dei requisiti in capo al destinatario (e l'assenza di incompatibilità per l'erogazione), sulla base di:

- dati acquisibili d'ufficio desunti dall'incrocio con altre banche dati;
- segnalazioni da parte degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali;
- comunicazioni da parte delle strutture;
- comunicazioni dirette da parte dei destinatari.

In caso di perdita di requisiti essenziali oppure di insorgenza di elementi di incompatibilità nell'erogazione del Buono, o ancora di rilevanti criticità/irregolarità accertate durante le verifiche di cui al paragrafo 13 svolte dal Settore regionale Raccordo amministrativo e controlli delle attività cofinanziate dal FSE, Finpiemonte avvierà la procedura di revoca (cfr. par. 8) e adotterà, laddove necessario, i provvedimenti funzionali al recupero di quanto indebitamente percepito dal destinatario.

Nella conduzione delle attività affidategli, Finpiemonte SpA si servirà dei sistemi informativi appositamente individuati da Regione Piemonte, in quanto utili al successivo espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e certificazione della spesa di responsabilità dell'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027.

Quanto alle strutture di residenzialità assistita, queste aderiscono alla misura attraverso la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione d'impegno mediante la piattaforma "COVID-19 – Gestione RSA" entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso⁸, come anticipato al par. 3, lett. B). La formale adesione alla misura da parte delle strutture interessate, attraverso la sottoscrizione della suddetta dichiarazione d'impegno, è condizione fondamentale affinché i soggetti che vi risiedono (o che sono intenzionati a farvi ingresso) possano utilizzare presso di esse il Buono Residenzialità. Al momento della compilazione della domanda di assegnazione del Buono attraverso il portale dedicato, infatti, il richiedente sarà chiamato ad indicare la struttura presso la quale la persona non autosufficiente risiede (e per il tramite della quale, di conseguenza, usufruirà del Buono), selezionandola all'interno di un elenco di strutture aderenti alla misura, periodicamente aggiornato⁹. Le strutture che non abbiano ancora formalizzato la propria adesione non risulteranno selezionabili.

Parimenti, nel caso di destinatari non ancora inseriti in struttura al momento della presentazione della domanda di assegnazione, il richiedente potrà individuare la struttura prescelta – entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione condizionata del Buono – all'interno dell'elenco di cui sopra.

Per aderire alla misura, il legale rappresentante dell'Ente gestore della struttura sottoscriverà digitalmente la "dichiarazione d'impegno", provvedendo successivamente a caricarla sulla piattaforma "COVID 19-GESTIONE RSA" nella sezione dedicata. L'adesione viene dichiarata *una tantum* ed ha valore per tutti gli ospiti della struttura percettori del "Buono", per l'intero periodo di godimento del "Buono".

Sottoscrivendo tale "dichiarazione d'impegno", l'Ente Gestore della struttura s'impegna, tramite il proprio legale rappresentante, a:

- dichiarare la propria adesione alla misura valida per l'intero periodo di percezione del "Buono" da parte dei propri utenti;
- applicare nei confronti degli utenti della struttura destinatari del "Buono" una riduzione della quota sociale (di cui si compone, insieme alla quota sanitaria, la retta mensile) per un importo pari a 600 euro e per un massimo di 24 mesi, con decorrenza dal primo mese successivo a quello in cui l'utente (e la struttura) ha ricevuto comunicazione di assegnazione del Buono¹⁰. Di tale riduzione la struttura dovrà fornire evidenza nella fatturazione emessa, attraverso l'indicazione in causale della dicitura "Valore Buono residenzialità regionale FSE+: - € 600,00";
- mantenere inalterata la tariffa mensile applicata nei confronti dei soggetti già utenti della struttura al momento della presentazione della domanda di concessione del contributo e divenuti assegnatari del Buono

⁸ Resta salva la possibilità per le strutture di aderire anche successivamente, secondo le medesime modalità.

⁹ L'elenco delle strutture aderenti sarà pubblico e consultabile attraverso il sito della Regione Piemonte e sul portale dedicato.

¹⁰ Per i destinatari non ancora inseriti in struttura al momento della presentazione della domanda, i 24 mesi di validità del Buono decorrono dalla data di conferma dell'assegnazione del Buono (in prima battuta concesso in forma condizionata) da parte della Regione Piemonte, a fronte dell'effettiva finalizzazione dell'inserimento entro il termine di 30 giorni.

Residenzialità, a parità di servizi offerti e di intensità assistenziale. La struttura sarà tenuta, in particolare, a continuare ad applicare al proprio ospite divenuto assegnatario del Buono la tariffa mensile applicata nell'ultima fattura emessa nel mese precedente a quello di inizio validità del Buono¹¹ (tariffa comunque non eccedente i limiti previsti dalla D.G.R. n. 85-6287 del 2 agosto 2013, come aggiornata dalla D.G.R. 7 Settembre 2022, n. 1-5575), alla quale per 24 mesi dovrà apportare una riduzione d'importo pari a 600 euro;

- comunicare alla Regione Piemonte il valore massimo della tariffa mensile applicata in favore di nuovi utenti destinatari del "Buono", comprensiva del valore del voucher, differenziata per fasce di intensità assistenziale e non eccedente i limiti previsti dalla D.G.R. n. 85-6287 del 2 agosto 2013, come aggiornata dalla D.G.R. 7 Settembre 2022, n. 1-5575. Le fasce di intensità assistenziale sono le seguenti: bassa / medio-bassa; media / media-alta; alta / alta-incrementata. Tale tariffa viene indicata sul sito "Scelta sociale" e resa visibile agli interessati, per ragioni di trasparenza e di tutela della concorrenza tra le strutture: modifiche alle tariffe iniziali potranno essere apportate dalle strutture nel corso dei 24 mesi di percezione del Buono da parte dei propri ospiti, che ne siano destinatari, esclusivamente per effetto di una variazione del livello d'intensità assistenziale, di adeguamenti delle tariffe da parte della Regione Piemonte o in ragione dell'erogazione di servizi ulteriori rispetto a quelli inizialmente richiesti dall'utente;
- trasmettere trimestralmente, attraverso il portale telematico dedicato, la documentazione giustificativa comprovante l'applicazione del Buono – sulla base della delega iniziale rilasciata dal richiedente in fase di presentazione della domanda – e accettare che:
 - a) l'erogazione periodica del Buono venga effettuata da parte di Finpiemonte S.p.A., su base trimestrale, direttamente in favore della struttura, a seguito della verifica e della validazione da parte di Finpiemonte della rendicontazione presentata;
 - b) la mancata validazione della rendicontazione da parte di Finpiemonte S.p.A., dovuta all'incompletezza o all'inadeguatezza della documentazione prodotta (cui la struttura non abbia posto rimedio entro i termini previsti) o all'individuazione di dati tariffari difformi rispetto a quanto dichiarato dalla struttura al momento dell'adesione alla misura, determina la mancata erogazione del controvalore economico del Buono, senza possibilità di rivalsa sul destinatario;
- comunicare tempestivamente alla Regione Piemonte i seguenti cambiamenti che dovessero prodursi in capo al destinatario, in quanto motivo di inammissibilità alla fruizione del Buono:
 - o ammissione alla percezione di un contributo incompatibile con il Buono Residenzialità: nel caso, per esempio, in cui un proprio ospite – residente in struttura in regime privatistico e assegnatario del Buono Residenzialità – venga ammesso a beneficiare del convenzionamento con il Sistema Sanitario Regionale, la struttura è tenuta a comunicarlo tempestivamente alla Regione Piemonte;
 - o cessazione definitiva dell'inserimento presso la struttura;nonché ogni altro cambiamento che dovesse prodursi in merito alla rappresentanza legale ed alla titolarità effettiva della struttura;
- comunicare settimanalmente i dati relativi alla struttura richiesti tramite la piattaforma informatica regionale "COVID-19 – Gestione RSA" in misura non inferiore al 75% nelle ultime otto settimane;

¹¹ A tale scopo, la struttura sarà tenuta – in sede di prima rendicontazione attraverso la piattaforma telematica dedicata – a produrre una copia dalla fattura emessa nel mese precedente a quello di inizio validità del Buono. Come esplicitato al par. 3, lett. l), all'atto dell'assegnazione del Buono da parte della Regione Piemonte non è soltanto il destinatario ad esserne informato – attraverso apposita comunicazione – ma anche la struttura presso la quale questi è inserito.

- rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori dipendenti o prestatori d'opera e delle leggi che regolamentano i rapporti di lavoro;
- rispettare gli obblighi informativi e di comunicazione di cui al successivo par. 18, provvedendo, in particolare: ad esporre sul proprio sito web e sugli account dei social media, ove esistano, nonché su eventuali materiali promozionali la dicitura "la struttura aderisce alla misura regionale "Buono Residenzialità", finanziata dal Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027"; ad utilizzare in ogni documento/strumento/materiale/prodotto di comunicazione il blocco dei loghi obbligatori, conformemente alle apposite Linee guida definite dal Responsabile nazionale per la comunicazione del Fondo FSE+ e dalla Regione Piemonte¹²;
- conservare, per un periodo di 10 anni, i documenti giustificativi sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Tale documentazione dovrà essere esibita in sede di controllo in itinere o successivo eseguito dal personale abilitato incaricato dalla Regione Piemonte;
- acconsentire ai controlli sugli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni, incluse verifiche in loco/in itinere, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE + Regione-Piemonte 2021-2027";
- accettare la nomina, da parte della Regione Piemonte, a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali conferiti alla Regione da parte dei richiedenti del Buono inseriti presso la propria struttura.

Il mancato rispetto di uno degli impegni sopra indicati può comportare, ad insindacabile giudizio della Regione Piemonte, la sospensione della struttura dall'elenco delle strutture aderenti. Tale sospensione comporta, per gli interessati (già ospiti della struttura o non ancora inseriti), l'impossibilità di presentare domanda di assegnazione del contributo indicando, quale struttura presso la quale si usufruirà del Buono, la struttura sospesa (che non risulterà selezionabile in elenco); per la struttura, di conseguenza, la sospensione comporterà l'impossibilità di applicare il Buono in favore di propri ulteriori ospiti, per un periodo di durata minima di due mesi e fino ad un massimo coincidente con la durata complessiva della misura.

Sono fatte salve eventuali, ulteriori conseguenze in caso di accertamento di gravi inadempienze.

Gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, nell'ambito delle loro attività istituzionali, collaborano con la Regione Piemonte per fornire il necessario supporto ai destinatari del Buono Residenzialità, attraverso attività di informazione ed orientamento erogate tramite i punti di accesso ai servizi socio-sanitari disponibili sul territorio. Gli Enti gestori potranno accedere ad un'area dedicata della piattaforma di presentazione delle domande sulla base di apposita regolamentazione che garantisca il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali. Tale accesso è finalizzato a verificare:

- il numero di destinatari ammessi alla fruizione del Buono residenti nel territorio di riferimento: questa attività di consultazione dei dati consentirà un miglior coordinamento con altre misure e servizi esistenti in materia di sostegno alla residenzialità;
- la correttezza dei dati inseriti dai richiedenti (ad es. il punteggio di valutazione rilasciato dalla competente commissione di valutazione multidimensionale): in questo caso, in un'ottica di collaborazione tra organi della

¹² Il blocco dei loghi già composto può essere scaricato dal sito regionale, nella sezione dedicata alla Programmazione FSE+ 2021-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/loghi/loghi.shtml>. In caso di mancato rispetto degli obblighi sono previste sanzioni in capo ai soggetti inadempienti, come stabilito dal comma 3 dell'art. 50.

Pubblica Amministrazione in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà, essi potranno dialogare con la Regione direttamente tramite la piattaforma.

5. COME PRESENTARE LA DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO RESIDENZIALITÀ

5.1. FORMA E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Possono presentare domanda di assegnazione del Buono Residenzialità i soggetti in possesso dei requisiti di cui al par. 4, oppure:

- a. il genitore, nel caso dei destinatari minorenni;
- b. il tutore (in caso di interdizione del destinatario, ex art. 414 cod. civ., o nel caso dei destinatari minorenni)¹³;
- c. un soggetto facente parte del medesimo nucleo familiare convivente ai fini anagrafici;
- d. il coniuge/altra parte dell'unione civile, anche non convivente ai fini anagrafici;
- e. un parente entro il primo grado (genitore/figlio), anche non convivente ai fini anagrafici;
- f. il curatore (art. 424 cod. civ.) o l'amministratore di sostegno del destinatario (L. n. 6/2004);
- g. altro soggetto dotato di procura speciale ad agire in nome e per conto del destinatario.

I soggetti di cui ai punti c), d), e), f) e g) potranno presentare domanda in nome e per conto del destinatario del Buono Residenzialità solo se opportunamente delegati dal destinatario, secondo le modalità specificate all'interno del successivo par. 5.2¹⁴.

La domanda deve essere presentata alla Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare, attraverso il portale dedicato¹⁵, raggiungibile al link <http://www.sceltasociale.it>, a partire dal 28 aprile 2023.

La finestra di presentazione delle domande si articolerà in 6 sportelli, con le seguenti scadenze:

- a. I sportello: dal 28 aprile 2023 al 30 giugno 2023;
- b. II sportello: dal 1° luglio 2023 al 31 agosto 2023;
- c. III sportello: dal 1° settembre 2023 al 31 ottobre 2023;
- d. IV sportello: dal 1° novembre 2023 al 31 dicembre 2023;
- e. V sportello: dal 1° gennaio 2024 al 29 febbraio 2024;
- a. VI sportello: dal 1° marzo 2024 al 30 aprile 2024.

In sede di compilazione della domanda di assegnazione del Buono Residenzialità, il richiedente attesta di essere in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2 mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – fatta eccezione per il requisito relativo all'inserimento nella struttura, che il destinatario prova allegando il relativo contratto alla propria domanda telematica (par. 5.2).

Nel caso in cui a presentare domanda non sia lo stesso destinatario, né il suo tutore (in caso di interdizione del destinatario) o il suo genitore (nel caso dei destinatari minorenni), il soggetto che presenta domanda rende le

¹³ Il decreto del Tribunale di nomina del tutore dev'essere prodotto a corredo della domanda.

¹⁴ Un richiedente può presentare anche più di una domanda, riferita a diversi destinatari, se ne sussistono le condizioni.

¹⁵ Per accedere alla procedura sarà necessario autenticarsi mediante il Sistema di Identità Digitale (SPID), oppure mediante Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Si evidenzia che, nel caso in cui a presentare domanda sia un soggetto diverso dal destinatario del Buono (par. 5.1, lettere da a) ad g)), questi dovrà effettuare l'accesso alla piattaforma Piemonte Tu non mediante le credenziali SPID/CIE/CNS della persona in nome e per conto della quale intende presentare domanda, ma servendosi delle proprie.

suddette dichiarazioni sostitutive in nome e per conto del destinatario (ed è a questo scopo delegato – si veda il successivo par. 5.2) e autocertifica, mediante dichiarazione sostitutiva, anche la natura del rapporto che lo lega al destinatario.

Le dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti al momento della compilazione della domanda online sono soggette ai controlli degli uffici a ciò preposti, ai sensi del già menzionato D.P.R. n. 445/2000, artt. 71 e 72. Tali verifiche (della veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti) potranno avvenire in fase istruttoria oppure successivamente. Fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge (ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), l'accertamento di condizioni effettive in contrasto con le attestazioni suddette comporta l'immediata decadenza dal beneficio, essendo questo conseguito ad un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché la revoca delle eventuali mensilità già erogate e il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza, come previsto dal D.P.R. n. 445/2000, art. 75.

Al momento della presentazione della domanda di assegnazione del Buono il richiedente si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Direzione Sanità e Welfare – attraverso la propria area personale, sul portale dedicato – i seguenti cambiamenti che dovessero prodursi a seguito dell'assegnazione del Buono, relativi alle proprie condizioni (o alle condizioni del destinatario, qualora il richiedente non coincida con il destinatario):

- inserimento in una nuova struttura;
- ammissione alla percezione di un contributo incompatibile con il Buono Residenzialità;
- cessazione definitiva dell'inserimento presso la struttura.

Non saranno accettate domande inoltrate con modalità differenti da quelle sopra descritte.

L'Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni a causa di inesatte indicazioni dei recapiti (mail, recapito telefonico) né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di soggetti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

5.2. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA AI FINI DELL'AMMISSIBILITÀ

La domanda si intende completa se compilata in ogni sua parte e corredata dalla seguente documentazione:

- a. copia del contratto di inserimento nella struttura;
- b. copia del verbale della valutazione multidimensionale eseguita dall'U.V.G o dall'U.M.V.D. (o lettera di comunicazione del punteggio attribuito).

Se a presentare domanda non è lo stesso destinatario della misura, ma uno dei soggetti di cui al par. 5.1, lett. da a) a g), la domanda si intende completa se compilata in ogni sua parte e corredata anche dalla documentazione riportata nella tabella seguente:

Tipologia richiedente	Allegati
a) Il genitore, nel caso dei destinatari minorenni	Nessuno
b) Il tutore (in caso di interdizione del destinatario, ex art. 414 cod. civ., o nel caso dei destinatari minorenni)	Decreto di nomina del Tribunale
c) Un soggetto facente parte del medesimo nucleo	<ul style="list-style-type: none">• Procura speciale sottoscritta dal destinatario

familiare convivente ai fini anagrafici	<ul style="list-style-type: none"> • Copia del documento d'identità del destinatario
d) Il coniuge/altra parte dell'unione civile, anche non convivente ai fini anagrafici	
e) Un parente entro il primo grado (genitore/figlio), anche non convivente ai fini anagrafici	
f) Il curatore (art. 424 cod. civ.) o l'amministratore di sostegno del destinatario (L. n. 6/2004)	
g) Altro soggetto dotato di procura speciale ad agire in nome e per conto del destinatario	

Il fac simile del modulo di procura speciale è disponibile sulla piattaforma telematica di presentazione della domanda.

6. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE

La selezione delle domande avviene nel rispetto di quanto previsto dal documento "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni", approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027 nella seduta del 16 novembre 2022, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 73 del Reg. (UE) 2021/1060.

Le specificazioni previste in tale documento, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 15 - 5973 del 18 novembre 2022, vengono applicate in sede di selezione delle operazioni a valere sul presente atto.

I contenuti della misura sono conformi al dettato del punto 5.2.3 "Sovvenzioni dirette alle persone". In particolare, il citato paragrafo prevede che, ferma restando la necessità di garantire a tutte le persone pari opportunità di accesso indipendentemente dal genere, razza, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale e da ogni altra condizione personale e sociale, potranno essere inseriti requisiti specifici di ammissibilità e/o criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti, nel rispetto di quanto indicato nel Programma Regionale FSE+, in relazione alle caratteristiche dei partecipanti e alle finalità delle diverse azioni.

Per il presente Avviso i requisiti applicati sono quelli indicati al par. 2.

L'Autorità di Gestione garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del FSE+, siano coerenti con il campo di intervento individuato, siano conformi al Programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del Programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento dell'obiettivo specifico per come rilevato dai pertinenti indicatori.

6.1. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ

6.1.1. Procedure per la verifica di ammissibilità

Conformità della domanda rispetto ai termini, alle modalità, alle indicazioni specificati all'interno del presente Avviso

La verifica di ammissibilità della domanda viene svolta dagli uffici regionali competenti e si realizza espletando i controlli sottoindicati:

- conformità della domanda rispetto ai termini, alle modalità, alle indicazioni specificati all'interno del presente Avviso;
- conformità della persona che presenta domanda di assegnazione del Buono Residenzialità, o per cui viene presentata domanda, rispetto ai requisiti dettagliati all'interno del par. 2.

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno respinte, le domande:

- pervenute al di fuori dai termini di cui al par. 9.1;
- inviate con modalità differenti da quelle indicate al par. 9.1;
- non corredate dalla documentazione indicata come obbligatoria al par. 9.2¹⁶;
- incomplete in quanto prive di dati essenziali;
- presentate, in nome e per conto della persona destinataria del Buono, da un soggetto diverso da quelli indicati al par. 5.1.

La verifica di ammissibilità riferita alle caratteristiche della persona che presenta domanda, o per la quale viene presentata domanda (nel caso in cui non sia il destinatario a presentare domanda per sé) è finalizzata ad accertare che il soggetto cui è destinato il Buono Residenzialità presenti i requisiti indicati al par. 2.

6.1.2. Esiti della verifica di ammissibilità

L'esito della verifica di ammissibilità potrà consistere, alternativamente:

- nell'individuazione, all'interno della domanda, di carenze puramente formali o imputabili ad errori solo materiali. In questo caso verrà assegnato al richiedente il termine di 10 giorni lavorativi per l'integrazione o la specificazione, trascorsi i quali si procederà, in caso di mancato assolvimento, alla reiezione dell'istanza per incompletezza formale;
- nell'individuazione della domanda come ammissibile;
- nell'individuazione della domanda come ammissibile in forma condizionata, nell'attesa che il richiedente produca la documentazione di cui al punto a) del par. 5.2;
- nell'individuazione della domanda come non ammissibile. In questo caso, la Direzione Sanità e Welfare comunicherà l'esito negativo al richiedente (preavviso di diniego), con le relative motivazioni, stabilendo il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e delle relative norme regionali di riferimento. La Regione Piemonte, valutate le controdeduzioni pervenute nei termini, procederà al rigetto delle stesse e all'esclusione della domanda dalla selezione o all'accoglimento delle controdeduzioni presentate e alla riammissione della domanda. In caso di rigetto, il richiedente ne riceve comunicazione.

Le domande ammissibili saranno quindi ordinate sulla base dei seguenti criteri di priorità: il punteggio sociale (PS) di ciascun richiedente; l'I.S.E.E. sociosanitario (a parità di PS); l'ordine cronologico di presentazione delle domande (a parità di PS e I.S.E.E.).

¹⁶ Fa eccezione il contratto con la struttura, che potrà essere prodotto dal richiedente sino a 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di assegnazione del Buono in forma condizionata (qualora al momento della presentazione della domanda il destinatario non fosse ancora inserito nella struttura).

Le domande verranno accolte fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuno sportello. Eventuali domande ammissibili che non trovino finanziamento nello sportello in cui sono state presentate restano valide per gli sportelli successivi.

Il procedimento si conclude con l'adozione, da parte della Direzione Sanità e Welfare, di una determinazione dirigenziale che assegna il Buono a tutti richiedenti la cui domanda risulti ammissibile. I richiedenti cui il Buono sia stato assegnato in forma condizionata provvedono al caricamento della documentazione di cui alla lettera a) del par. 9.2 o al recesso dalle prestazioni incompatibili con il Buono Residenzialità di cui stiano beneficiando entro il termine di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione di assegnazione condizionata del Buono, pena la revoca del provvedimento di assegnazione.

7. MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEL BUONO E SUA EROGAZIONE

Il Buono Residenzialità, del valore mensile di euro 600,00 – determinato sulla base del ricorso ad opzioni di semplificazione dei costi, nel rispetto dell'art. 53 del Reg. (UE) 2021/1060 – viene applicato mensilmente al destinatario attraverso la riduzione, da parte della struttura presso la quale questi risiede, della quota sociale di cui la retta mensile si compone (insieme alla quota sanitaria) per un importo pari al valore del Buono. Tale riduzione è applicata dalla struttura residenziale a partire dal primo mese successivo a quello in cui il Buono è stato assegnato (o confermato, in caso di assegnazione condizionata).

Le strutture trasmettono trimestralmente, attraverso la piattaforma telematica dedicata, la documentazione giustificativa comprovante l'applicazione del Buono, ovvero la riduzione, di un importo pari al valore del Buono, della retta mensile richiesta ai destinatari: fattura della struttura in favore dell'ospite (dalla quale risulti che la retta applicata all'utente è stata minorata di un importo pari al valore del Buono). Il Buono Residenzialità è erogato alle strutture, per tutti gli ospiti che ne siano risultati assegnatari, previa verifica e validazione della rendicontazione da queste presentata da parte di Finpiemonte SpA.

8. REVOCA E RECUPERO DEGLI INDEBITI

La Direzione Sanità e Welfare, in fase istruttoria, e Finpiemonte SpA, in fase di validazione della rendicontazione, possono svolgere attività volte a verificare, anche attraverso l'incrocio con i dati in possesso di altre Amministrazioni, la veridicità delle dichiarazioni presentate dai richiedenti.

La revoca potrà essere disposta al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) decesso del destinatario: la revoca avrà in questi casi decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data in cui si è verificato l'evento.
- b) mancato rinnovo dell'ISEE entro il 30 aprile di ciascuna annualità di fruizione del Buono: la revoca decorre, in questo caso, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- c) presenza di una delle incompatibilità indicate al par. 4 del presente Avviso: la revoca avrà decorrenza dal mese in cui il destinatario del Buono è divenuto inammissibile, se l'evento ha avuto entro il giorno 15 del mese solare;
- d) accertamento di dichiarazione falsa o mendace con riferimento ai requisiti di ammissibilità della domanda: la revoca ha decorrenza dall'inizio;

e) accertamento di dichiarazione omessa, falsa o mendace con riferimento ai requisiti per il mantenimento del Buono: la revoca ha decorrenza dal mese successivo a quello in cui tali requisiti hanno cessato di risultare soddisfatti.

A Finpiemonte è demandata la gestione delle procedure di revoca e di eventuale recupero nei confronti del destinatario di quanto indebitamente percepito in relazione ai casi indicati nelle predette fattispecie, fatta salva la segnalazione all'autorità giudiziaria nei casi sub d) ed e).

Ove ravvisati gli elementi di cui ai punti precedenti, Finpiemonte fornisce al destinatario un preavviso di revoca dal Buono, concedendo un termine pari a 10 giorni lavorativi per la presentazione di controdeduzioni, fatti salvi i casi in cui non sia possibile incidere sulla validità del provvedimento di revoca (es. nel caso di decesso del destinatario). Decorso tale termine o considerate non accoglibili le controdeduzioni presentate, Finpiemonte procede all'emissione dell'atto di revoca.